

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — È accordato al deputato Consiglio un congedo, invece della rinunza offerta — Proposta del deputato Pissavini per le sedute straordinarie, ammessa. — Presentazione della relazione sulla domanda di procedimento contro il deputato Di Cesarò. — Seguito della discussione dello schema di legge per la soppressione delle corporazioni monastiche — Emendamenti dei deputati Mancini e Pescatore all'articolo 3, relativo alla destinazione di beni, oppugnati dal guardasigilli e dal presidente del Consiglio — Osservazioni dei deputati Chiaves e Zanardelli — L'emendamento del deputato Mancini è respinto, e l'articolo è approvato — Aggiunte dei deputati De Donno e Nicotera per l'esclusione dell'ordine dei gesuiti dall'applicazione delle disposizioni circa l'uso dei locali — Altra aggiunta del deputato Mancini per l'esclusione dallo Stato della compagnia di Gesù e di quelle ad essa affiliate, e pel divieto delle loro adunanze — Il presidente del Consiglio combatte le proposte — Spiegazioni personali e considerazioni del deputato Nicotera — Dichiarazioni dei deputati Guerzoni, Corte e Toscanelli — Considerazioni del deputato Mancini in difesa della sua proposta — Considerazioni del deputato Peruzzi contro la medesima — Lettura di un voto motivato del deputato Guerzoni.

La seduta è aperta all'una e 50 pomeridiana.

SICCARDI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

713. La Giunta municipale del comune di Arezzo fa istanza che, per il congiungimento della ferrovia aretina colla centrale toscana, sia prescelta la linea Olmo-Salarco, come la più breve fra Roma e Firenze.

714. Bampo Alessandro, veneto, accenna i servizi prestati nel 1848 e 1849 nelle guerre per l'indipendenza d'Italia, affinché gli sia riconosciuto il diritto a conseguire la pensione.

ATTI DIVERSI.

SICCARDI, segretario, legge inoltre la lista dei seguenti omaggi pervenuti al Seggio:

Dal Ministero dell'interno — Statistica delle opere pie del regno, compartimento della Sicilia, copie 5;

Dal prefetto della provincia di Siena — Ricorso della deputazione provinciale di Siena relativo alla congiunzione delle ferrovie aretina e centrale toscana, copie 400;

Dal signor Sailer Luigi, editore, Milano — Periodico educativo — Le prime letture, una copia;

Dal prefetto della provincia di Macerata — Atti del Consiglio provinciale relativi alle sessioni straordinarie ed ordinaria del 1872, copie 2;

Dal signor Ribezzi Giuseppe sacerdote, Lecce —

Parole dette in Latiano nel giorno 14 marzo 1873 per il giorno natalizio di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia, una copia;

Dal signor Costanzi P., sindaco del comune di Montorio al Vomano — Deliberazione di quel Consiglio comunale per la costruzione d'una ferrovia da Giulianova-Teramò-Valle San Giovanni a Montorio al Vomano, copie 2;

Dal prefetto della provincia di Calabria Citeriore — Discussione del Consiglio provinciale sulla modifica dell'elenco delle strade, copie 11;

Dal ministro della guerra — Relazione del generale Federico Torre delle leve sui giovani nati negli anni 1850 e 1851, e delle vicende dell'esercito dal 1° ottobre 1871 al 1° dicembre 1872, copie 400;

Dal sindaco della città di Genova — Deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'aggregazione dei comuni orientali suburbani alla città di Genova, copie 500;

Dallo stesso — Giudizi della stampa genovese intorno all'aggregazione dei comuni componenti il mandamento di San Martino d'Albaro e del comune di Staglieno al comune di Genova, copie 500;

Dal signor Michel-Giuseppe Canale, avvocato — Breve storia dell'antico comune genovese esplicitiva della necessità del presente suo ingrandimento, copie 500.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera pervenutami stamattina dal deputato Consiglio:

« Onorevolissimo presidente,

« Non potendo per condizioni di salute assistere ai lavori parlamentari, la prego di presentare alla Camera le mie dimissioni da deputato del 10° collegio di Napoli. La prego anche in questa occasione di ringraziare i colleghi della benevolenza usatami sempre, e gradisca gli attestati della mia sincera stima. »

MINERVINI. Pregherei la Camera di concedere all'onorevole Consiglio, come ha fatto per qualche altro collega, un congedo di un mese, perchè ho ferma speranza che col suo patriottismo recederà dalle date dimissioni, ed abbiamo tutti interesse che questo onorevole collega rimanga fra noi, e per i pregi del cuore e della mente, e pel suo noto patriottismo.

FRISCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Friscia che ha chiesto la parola, intende parlare su questo argomento?

FRISCIA. No. Intendo fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Consiglio ha mandato la sua rinunzia da deputato per ragioni di salute, e l'onorevole Minervini propone che, invece di prendere atto della data rinunzia, la Camera accordi all'onorevole Consiglio un congedo di un mese.

Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole Minervini.

(È approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Friscia.

FRISCIA. Il giorno 17 di questo mese io era assente dalla Camera per motivi che posso dire di forza maggiore. Dichiaro che, se mi fossi trovato presente, avrei votato coi 193 contro la proposta dell'onorevole Ricasoli.

GORIO. Essendo stato assente da Roma per tre giorni, dichiaro che, se mi fossi trovato presente alla Camera nel giorno di sabato scorso, avrei votato anch'io negativamente sulla proposta dell'onorevole Ricasoli.

PISSAVINI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Ora che la Camera ha emesso il suo voto sulla parte più controversa della proposta di legge che trovasi in discussione, mi permetterei di sottoporre al savio di lei criterio una proposta la quale tende a vedere approvate in quest'ultimo periodo della Sessione alcune leggi di secondaria importanza.

Comprenderà la Camera che io intendo accennare alle sedute straordinarie, che diedero per lo passato ottimi risultati.

Vi sono disegni di legge che da gran tempo aspettano le deliberazioni della Camera, come sarebbe, ad esempio, quello che riguarda l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, e quello che si riferisce ai consorzi di irrigazione, da cui, come ebbi occasione di dimostrare in altre circostanze, l'agricoltura si ripromette i più grandi vantaggi.

Potrei enumerare molte altre leggi che meritano di essere discusse ed approvate, ma le passo sotto silen-

zio, essendo esse a cognizione dei miei onorevoli colleghi.

Mi limito quindi a proporre che siano riprese le sedute straordinarie, mantenendo fermo l'ordine del giorno che per queste tornate era di già stato deliberato dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini propone che la Camera riprenda le sedute mattutine che erano state interrotte.

Io proporrei che mercoledì mattina alle 11 la Camera si radunasse in seduta straordinaria per l'ordine del giorno che è già stato stampato e distribuito.

(La Camera acconsente.)

ARA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione di procedere in giudizio contro il duca Colonna di Cesarò. (V. Stampato, n° 43-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI MONASTICHE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose.

La Camera ricorda che nella seduta di sabato venne stralciato il paragrafo 5 dell'articolo 2, a proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè dovesse far parte di un articolo apposito della stessa legge.

Il paragrafo 5 è questo :

« I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, il quale fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871.

« Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifizii sacri ed ecclesiastici nella città di Roma. »

L'onorevole Mancini ha proposto che si sopprimano dal primo capoverso le seguenti parole: « il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica, di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871. »

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgere la sua proposta.

MANCINI. Se l'onorevole presidente del Consiglio avesse qualche dichiarazione a fare, come si era riservato, sarebbe forse più utile che io mi facessi a parlare dopo averla udita.

Fin d'ora però dichiaro che, volendo mettere d'accordo la redazione di questo articolo 3 coll'articolo 2, quale è risultato dalla deliberazione precedente della Camera, io proporrei la seguente formola:

« Art. 3. Il patrimonio complessivo netto dei cessati enti ecclesiastici della città e provincia di Roma, soddisfatti gli oneri indicati nell'articolo precedente, viene costituito in un fondo di pubblica utilità e beneficenza a beneficio delle popolazioni della città e provincia romana.

Sino a che non sia provveduto stabilmente per legge alla sua definitiva destinazione, gli usi e servizi di pubblica utilità e beneficenza saranno annualmente determinati dal Parlamento, uditi i voti dei Consigli della provincia e del comune. L'amministrazione temporanea ne sarà confidata alla Giunta stabilita nell'articolo 6. »

Se invece l'onorevole presidente del Consiglio desidera che io svolga le ragioni della mia proposta, io lo farò.

PRESIDENTE. Siccome c'è un'altra proposta dell'onorevole Pescatore, sarà meglio che io ne dia lettura alla Camera.

L'onorevole Pescatore propone che allo stesso articolo 3, dove si dice: « sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, » si sostituiscano le seguenti parole:

« Sono costituiti in un fondo speciale destinato ad istituzioni civili di beneficenza e ad altri usi consimili di natura laicale a beneficio della città e provincia di Roma. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

LANZA, presidente del Consiglio. Se mi permette la Camera, io farei una dichiarazione, la quale, movendo da questo banco, potrà servir di norma anche agli onorevoli deputati che hanno proposto gli emendamenti, di cui si diede testè lettura, al numero 5 del secondo articolo, che ora costituirebbe un articolo separato.

Tanto l'onorevole deputato Mancini quanto l'onorevole deputato Pescatore hanno un concetto comune nei loro emendamenti, vale a dire di cangiare sostanzialmente la destinazione che debbono avere questi beni.

Io dichiaro che il Governo, avendo espressamente e in modo solenne, con vari atti che sono da tutti conosciuti, e per esempio, nella relazione al Re, nell'occasione che vennero convocati i comizi per la nuova Legislatura, nel discorso stesso della Corona, e in altri atti, avendo, dico, dichiarato che, nel procedere alla conversione di questi beni, e alla soppressione delle corporazioni religiose, non si mirava punto a farne una qualsiasi speculazione fiscale o finanziaria, ma s'intendeva di conservarli, detratti gli oneri, alla loro destinazione, cioè alla beneficenza e alla religione, nel

senso però assai largo, che potessero pure adoperarsi per la restaurazione e la conservazione dei monumenti religiosi di Roma; avendo il Governo fatto solennemente questa dichiarazione, esso non può ora, senza mancare alla sua parola, alla sua promessa, ammettere che questi beni abbiano una destinazione puramente di uso civile, sia a pro dello Stato, sia dei comuni, che tornerebbe poi allo stesso.

Ciò non vincola per nulla, è inutile il dirlo, il Parlamento. Esso può cambiar la destinazione di quei beni, senza tenere in alcun conto la dichiarazione del Governo; ma il Ministero non può recedere, e, se recedesse, voi sareste i primi a condannarlo, perchè non adempirebbe una promessa fatta con tanta solennità, e in circostanze importanti come quelle che ho accennate.

Io mi restringo a questa dichiarazione, affinché, ripeto, possa servir di norma così ai proponenti come alla Camera: noi attenderemo che quelli sviluppino le loro ragioni in proposito, e quindi la Camera si pronunzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

PESCATORE. Le dichiarazioni che abbiamo testè udite dal Ministero possono avere qualche valore riguardo alla proposta che destinerebbe i beni delle corporazioni religiose ad opere di pubblica utilità, in quanto che alla pubblica utilità deve provvedere lo Stato. Esonerandosi di quest'obbligo col mezzo dei beni delle corporazioni religiose, potrebbe forse essere imputato di fare una speculazione finanziaria.

Ma queste dichiarazioni appoggiate a promesse solenni, allegate dal Ministero, non si applicano a quell'altra proposta che è la mia, secondo la quale il sopravanzo di questi beni sarebbe destinato ad oggetti di beneficenza o ad altri usi consimili, colla sola condizione che siano di natura laicale e non soggetti alla giurisdizione della potestà pontificia; ed è di questa speciale proposta che io mi accingo a dirvi in brevi parole le ragioni; imperocchè, signori, se non si adotta questo od altro simile provvedimento, la legge vostra diventa in gran parte una legge fittizia.

Uno dei vantaggi incontestabili della legge che stiamo discutendo, sarà certamente lo scioglimento della manomorta immobiliare di tutte le corporazioni religiose; un altro vantaggio parimente incontestabile sarà la secolarizzazione dei servizi di carità e di istruzione, a cui attendono le corporazioni medesime, coll'assegno della parte dei beni corrispondente a quest'onere.

Ma fuori di lì, signori, è tale il congegno della legge di cui ragioniamo, che io non veggo risultarne più gran cosa, anzi non veggo più nulla di ciò che richiede una vera e sincera legge di soppressione degli ordini monastici; imperocchè tutto il congegno della legge si riduce a questo, che la massa patrimoniale religiosa, depurata dai debiti, come ho detto, si devolve tutta

intiera in dominio della potestà pontificia, o, ciò che equivale, in dominio d'istituti ecclesiastici dipendenti nel modo più assoluto dalla potestà pontificia.

Ora, siccome il principio della potestà pontificia è di considerare questa legge come una spogliazione, così vorrà certamente, anzi, secondo la sua coscienza, dovrà, ricevendo dallo Stato tutto il patrimonio ex-religioso, ridotto in capitale mobile, restituirlo, alle medesime corporazioni, trasformate in associazioni religiose di fatto.

Se questo non rende fittizia, illusoria la legge di soppressione, almeno per quanto riguarda la destinazione del patrimonio religioso depurato, come sopra dissi, io lo lascio decidere a chiunque abbia fior di senno e sincera volontà di fare una legge di soppressione. Che attribuire il sopravanzo dei beni agli istituti ecclesiastici sia lo stesso che darlo in pieno potere della potestà pontificia, è cosa facile ad intendersi. Io so che la potestà pontificia non suole disporre arbitrariamente dei beni appartenenti ad istituti ecclesiastici; ma, signori, qui vi è un equivoco. Perchè una dote appartenga ad un istituto ecclesiastico bisogna che vi sia stata canonicamente annessa. Ora, noi non abbiamo l'autorità di congiungere canonicamente una qualunque quantità di beni ad istituti ecclesiastici, e quindi questi beni, non appartenendo in senso ecclesiastico agli istituti a cui noi li consegneremo, evidentemente rimarranno in pieno dominio della suprema potestà ecclesiastica. Quindi ne sarà ordinato quell'uso che corrisponde e ai principii della Chiesa ed alla coscienza dei prelati ecclesiastici; perchè, torno a dire, è impossibile che i prelati ecclesiastici non si sentano obbligati nella loro coscienza, ritenendo come ingiustamente e violentemente spogliate le corporazioni religiose, di restituire in tutto quei beni che abbiamo tolti, di non restituirli alle medesime associazioni.

Resta dunque a vedere soltanto se veramente, dettratti i pesi, tutto il resto sia devoluto, nel meditato congegno di questa legge, alla potestà ecclesiastica.

Non parlo del capitale separato per costituire la rendita annua di 400,000 lire per mantenere le rappresentanze degli ordini religiosi stranieri; questo è apertamente attribuito alle associazioni religiose, cioè ai loro generali, e tale fu la espressa volontà della Camera, sopra cui non ci è che ridire. Ma consideriamo un po' quello che avverrà prima di tutto in ordine a quella parte dei beni che sarà distribuita a tutte le parrocchie di Roma in ragione della loro popolazione, ne abbiano, oppure no, bisogno. Ne avverrà che i parroci, riguardo ai quali non si può considerare come canonicamente assegnato quest'aumento di congrua, professando gli stessi principii della suprema potestà ecclesiastica, oppure dovendo ubbidire agli ordini della medesima, riceveranno, da una mano, dallo Stato la cartella di rendita pubblica, e dall'altra la restituiranno immediatamente, conforme agli ordini dei

loro superiori e, per loro mezzo, agli antichi legittimi possessori del patrimonio ad essi ritolto.

Resta il fondo sopravanzante, detratta la parte dei beni afferenti a servizi di carità, detratta quella che appartiene alla istruzione, con questa legge secolarizzata, detratto quanto si distribuisce ai parroci di Roma per aumento di congrua, resterà, ripeto, un fondo netto, il quale, se le mie informazioni non fallano, sarà insomma la parte maggiore della massa patrimoniale delle corporazioni religiose soppresse. Ora, che cosa diventa questo fondo, o signori?

Il Ministero proponeva apertamente che questo fondo fosse devoluto alla Chiesa di Roma, almeno la cosa era chiara, tutto era dato apertamente al Pontefice perchè lo riconsegnasse alle associazioni religiose. La Commissione ha modificato la formola, ne ha cangiata la forma, ha velata la cosa, ma la sostanza rimane sempre la stessa, quantunque la formola dica che il sopravanzo è costituito in fondo speciale per uso di beneficenza e di religione, il che apparentemente costituirebbe un'antitesi tale che una parte almeno parrebbe devoluta alla beneficenza civile, un'altra alla religiosa, cioè ad istituti ecclesiastici, però questa apparenza è ben tosto dileguata da quello che si soggiunge nella formola stessa della Commissione, la quale dichiara che tutto questo fondo sopravanzante deve essere considerato come una proprietà ecclesiastica; e ciò precisamente si stabilisce, quando nella proposta si dice che deve essere regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica. E benchè la formola parli di legge sulla proprietà ecclesiastica che sarà per l'avvenire decretata dal Parlamento in esecuzione di altra legge, che non sappiamo se, e quando sarà decretata, egli è evidente che in aspettazione di questa legge futura, intanto il fondo di cui si tratta deve essere regolato genericamente dalla legge ecclesiastica.

Distinguiamo il principio e la conseguenza. Il principio è che il fondo, di cui si tratta, è regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica, e questo è il principio implicito nella formola della Commissione; la conseguenza è che sarà regolato da quella legge sulla proprietà ecclesiastica che il Parlamento decreterà in avvenire.

Se il fondo speciale di cui ragiono è proprietà della Chiesa, scompare evidentemente l'antitesi che prima appariva tra beneficenza e religione; quasichè l'una fosse destinazione civile, e l'altra religiosa: no, non ci potrà essere questo dualismo. La proprietà della Chiesa non può essere attribuita che ad istituti della Chiesa: sarà dunque assegnata ad istituti ecclesiastici che esercitino questo ufficio misto di beneficenza e di religione.

Dunque anche quest'ultimo fondo sopravanzante, che è la parte maggiore, sarà attribuita ad istituti ecclesiastici, apertamente dichiarato proprietà ecclesiastica, dipendente per conseguenza dalla suprema po-

destà del Pontefice, il quale non può patire che sia distolta dall'uso primitivo, cioè dal dominio delle corporazioni religiose trasformate in associazioni religiose di fatto.

Queste considerazioni spiegano il vero ed unico scopo della mia proposta.

Io so che dei beni delle corporazioni non si debbe fare una speculazione finanziaria, non si debbono destinare a nessuna opera per cui lo Stato possa crederesi esonerato dal fare una corrispondente spesa sulla sua finanza. No: io propongo che i beni sieno destinati a istituti di beneficenza, ma istituti civili, col solo scopo di esimerli dalla giurisdizione della potestà ecclesiastica.

Evidentemente lo Stato da ciò non ottiene nessun esonero; non fa nessuna speculazione, perchè non è tenuto a costituire dotazioni di beneficenza sul proprio patrimonio, se non quando lo può; non potendo, non lo fa. Io propongo inoltre che questi beni siano destinati ad altri usi consimili, usi pii, ad istituti umanitari, cioè sempre tali, a cui lo Stato non sarebbe tenuto a supplire coi propri fondi; soltanto esigo che questi usi siano di natura laicale, sempre col medesimo scopo d'impedire che questi beni cadano nel dominio della potestà ecclesiastica, e così impedire che ritornino di fatto in potere delle associazioni religiose.

Notate, o signori, che, se mantenendo il congegno della legge, si viene a raggiungere questo scopo, che cioè tutti i beni depurati dai debiti ritornino alle corporazioni soppresse, ne avverrà questo singolare fenomeno, che le associazioni religiose potranno ben anche recuperare i principali loro conventi senza costo di spesa.

Le persone interposte non mancano: compreranno all'incanto i conventi; sborseranno il prezzo d'acquisto; ma questo sborso non è che fittizio e momentaneo, dato che tutto il patrimonio depurato dai debiti debba ritornare alle associazioni religiose soppresse.

E quindi io mi sono fermamente convinto che, non corretta in questa parte, la legge di soppressione diventa illusoria, producendo soltanto quei due vantaggi che ho detto, cioè, lo scioglimento reale della manomorta immobiliare e la secolarizzazione dei servizi di carità e d'istruzione, che ora si prestano dalle corporazioni.

A parte tutto questo (e mi sembrerebbe enorme mettere in disparte queste considerazioni) io vi domando, o signori, se in Roma esiste veramente il bisogno di sussidiare il culto esterno cattolico, oppure se veramente non vi sia estrema necessità di riparare a quell'immenso cumulo di miserie e di calamità popolari, di cui nessuno di noi può ignorare la cagione e l'origine.

Per ciò, o signori, vi prego di decretare, come io propongo, che la massa patrimoniale religiosa, depurata dagli oneri, sia costituita in un fondo speciale desti-

nato ad istituzioni civili di beneficenza e ad altri usi consimili di natura laicale a beneficio della città e provincia di Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini propone che il primo comma del paragrafo 5 dell'antico articolo 2, sia modificato nel seguente modo:

« Art. 3. Il patrimonio complessivo netto dei cessati enti ecclesiastici della città e provincia di Roma, soddisfatti gli oneri indicati nell'articolo precedente, viene costituito in un fondo di pubblica utilità e beneficenza a beneficio della popolazione della città e provincia romana.

« Sino a che non sia provveduto stabilmente per legge alla sua definitiva destinazione, gli usi e servizi di pubblica utilità e beneficenza saranno annualmente determinati dal Parlamento, uditi i voti dei Consigli della provincia e del comune.

« L'amministrazione temporanea ne sarà confidata alla Giunta stabilita all'articolo 6. »

Trasmetto questa proposta alla Commissione.

La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Lo svolgimento dato dall'onorevole Pescatore alla sua proposta mi dispensa da lunghe parole, imperocchè se la formola da me presentata si può considerare più completa sotto l'aspetto organico, il principio informatore di essa è perfettamente identico a quello che informa la proposta dell'onorevole Pescatore.

Il dissenso dell'onorevole presidente del Consiglio da entrambi noi riguarda una questione fondamentale.

Noi domandiamo: tutto ciò che costituirà il patrimonio complessivo netto dei conventi ed altri enti ecclesiastici che cessano nella città di Roma, quando si sieno soddisfatti gli oneri indicati nell'articolo già votato, cioè nell'articolo 2; mantenuti quegli spedali che ora si tengono aperti a spese delle comunità religiose; mantenute le scuole a cui esse oggi sopperiscono; pagate le pensioni; e finalmente soddisfatta l'annua somma di 400,000 lire assegnata da voi nella passata adunanza a favore della Santa Sede; dopo adempito a tutti questi oneri, il patrimonio complessivo, netto, di codesti enti ecclesiastici, che cessano nella città e provincia di Roma, diventa una proprietà laicale? In altri termini, rimarrà nella balia e disponibilità dello Stato, o invece dovrà tuttora essere una *proprietà ecclesiastica*, o, per meglio dire, la costituiremo noi oggi nuovamente proprietà ecclesiastica, per modo che essa necessariamente ed esclusivamente debba rimanere consacrata ad usi e servizi ecclesiastici, facendola regolare da quella legge sulla proprietà ecclesiastica che trovasi promessa nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie?

Questa, o signori, è la questione che vi si propone, e che mi sembra abbastanza degna del vostro esame.

Niuno dubiterà che, avvenuta la soppressione, di pieno diritto la proprietà degli enti soppressi acquisterà il carattere di proprietà laicale, imperocchè vengono a mancare gli enti ecclesiastici ai quali dapprima apparteneva.

L'onorevole presidente del Consiglio si è limitato ad oppormi una sola osservazione, che merita di essere presa in seria considerazione. Egli dice: badate alla promessa che venne fatta a nome del Governo italiano. La promessa fu che dalla soppressione esso non avrebbe ricavato verun profitto fiscale nella città e provincia di Roma, non avrebbe fatta una speculazione finanziaria. Ed io dico: sono ben lontano dal proporvi di mancare a questa promessa; non è questione di attribuire al pubblico erario questo patrimonio, nè di farlo servire a disgravio di obblighi inerenti all'erario.

Niente di tutto ciò; ma dacchè non devesi trarre un profitto finanziario dall'operazione della soppressione, ne deriva forse la conseguenza eccessiva e necessaria che la proprietà debbasi necessariamente restituire alla Chiesa, che debba nuovamente diventare proprietà ecclesiastica? Questo mi sembra impossibile a sostenersi ed affatto contrario all'interesse sociale, e credo interpretare l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio, dicendo che così egli stesso dovrebbe pensare, a giudicarne dai cenni che ne fa.

Noi non possiamo vincolare questa proprietà alle disposizioni che saranno emanate colla legge riservata nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, perchè la legge riservata, non dovendo regolare che la sola proprietà ecclesiastica, potrebbe facilmente argomentarsi che la proprietà dei soppressi conventi di Roma venga da noi indirettamente ed esplicitamente, ciò che moltissimi non vogliono, dichiarata e riconosciuta per tale.

Io propongo nel mio articolo di riservare ad una legge futura di determinare la stabile e definitiva destinazione di questo patrimonio; ma non saprei vincolare la mia riserva sottoponendo questa proprietà alle disposizioni ed ai criteri di una legge la quale dovrà regolare esclusivamente proprietà ecclesiastiche.

Non sarà elusa, ma nel suo spirito sarà religiosamente mantenuta la promessa del Governo, anche quando s'impieghi il patrimonio in usi laicali, a beneficio della città e della provincia di Roma.

L'onorevole Pescatore ha creduto ravvisare qualche differenza tra la destinazione temporanea e provvisoria che io darei al patrimonio degli enti ecclesiastici e la disposizione definitiva che da lui si propone. Ma tale differenza io non vedo; è diversità di parole, non di sostanza; imperocchè, quando egli propone che sia costituito « un fondo speciale » destinato ad istituzioni civili di beneficenza e ad altri usi consimili di natura laicale, a beneficio della città e provincia di Roma, » non so vedere ove esista alcuna differenza sostanziale

dalla proposta mia, con la quale si costituisce « un fondo di pubblica utilità e beneficenza in vantaggio delle popolazioni della città e della provincia di Roma. » È chiaro che nè il suo nè il mio concetto tendono a scaricare l'erario dello Stato da quegli oneri ai quali per sè deve andare soggetto; ma trattasi del vantaggio di speciali popolazioni, della popolazione cioè di questa città e provincia, dove erano collocati i conventi ed istituti ecclesiastici che si sopprimeranno.

Se l'onorevole presidente del Consiglio desiderasse alcuna modificazione secondaria nella mia proposta, come sarebbe quella di sottoporre in ogni anno al Parlamento un progetto di legge per determinare quali debbano essere gli usi e servizi di pubblica utilità, sino a quando non venga una legge definitiva per assegnare al patrimonio anzidetto una stabile destinazione, io mi dichiarerei pronto ad assecondare il suo desiderio.

Si potrebbe, ad esempio, stabilire che ciò si facesse annualmente con un decreto reale, sentiti però i voti del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale di Roma, trattandosi di sopperire a bisogni di queste popolazioni, e sentito ben anco il parere di quella Commissione di sorveglianza che verrà stabilita più tardi in uno degli articoli successivi di questo disegno di legge.

Ma a me sembra che la questione da risolversi sia una questione di principio. Si tratta di decidere se la Camera voglia o no forzatamente assoggettare tutta questa massa di proprietà ad usi ecclesiastici, renderla proprietà ecclesiastica, come potrebbe almeno forse argomentare se venisse sottoposta alle disposizioni della legge riservata nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

Io dichiaro che non intendo oggi nè imporre, nè escludere che quella legge debba occuparsene. Ma chi di voi può dirmi quale sarà il risultato delle deliberazioni che interverranno nella discussione di quella legge? Verrà affidata l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche a congregazioni laiche? L'elemento laico in quale proporzione parteciperà a codeste amministrazioni? Vi entrerà in modo illusorio od in modo sufficiente ed efficace?

Se alcuno sapesse anticipatamente rispondere a queste domande, io saprei decidermi ad una definitiva opinione.

Ma siccome si tratta di una legge futura e soltanto riservata, facciamo una riserva la più ampia che sia possibile, e nel tempo medesimo manteniamo a questo patrimonio il carattere che giuridicamente ha acquistato in seguito alla soppressione, il carattere cioè di un patrimonio laicale. Lo Stato non ne profitto punto per una speculazione finanziaria, ma ne profitto le popolazioni della città e provincia di Roma nel senso in cui è formulata la proposta di articolo, che ho l'o-

nore di sottoporre e raccomandare al voto della Camera.

DE FALCO, *ministro di grazia e giustizia*. Io non mi farò ad esaminare se, e quali differenze vi siano tra la proposta dell'onorevole Pescatore, e quella dell'onorevole Mancini. Forse, chi si facesse a considerare dappresso quelle due proposte, le scorgerebbe, come diceva l'onorevole deputato Mancini, differenti solo nella forma, ma nella sostanza identiche.

L'una e l'altra tendono a destinare a scopi esclusivi di utilità pubblica quel fondo di beni che resterebbe dopo aver depurato la proprietà ecclesiastica della provincia e città di Roma da tutti quegli oneri che vi gravitano, secondo la natura degli usi a cui era precedentemente adibita, e che si è già votato di voler conservare.

Prima però di esaminare il valore di queste proposte e di vedere se esse sieno in armonia con le dichiarazioni fatte dal Governo, io prego la Camera a non preoccuparsi delle parole pronunziate dall'onorevole Pescatore, e ripetute in seguito dall'onorevole Mancini, circa il valore a cui potesse ascendere cotesta parte residua dell'asse ecclesiastico.

Una volta detratta dalla massa generale dei beni quella parte che noi serbiamo agli ospedali o ad altri fini di beneficenza, quella destinata all'istruzione primaria e secondaria, e l'altra che riviene alle parrocchie; detratte le quattrocentomila lire votate ieri colla proposta dell'onorevole Ricasoli, e la somma occorrente per le pensioni alle monache ed ai frati delle corporazioni soppresse, calcolate sulla ragione di sedici volte il loro ammontare, è facile prevedere che, quando pure avanzi alcun che, quel tanto non sarà certo una grandissima cosa, e sarà invece cosa assai lieve.

E notate che, secondo il progetto della Commissione, cotesto quinto fondo su cui si discorre, non verrà già ad accrescersi del capitale delle pensioni, a misura che esse scemeranno nel numero, poichè di quel capitale s'avvantaggerà dapprima il fondo destinato alla beneficenza e quelli devoluti all'istruzione ed al mantenimento delle parrocchie. Quando cotesti fondi di cui è parola nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 avranno raggiunto il loro pieno sviluppo e saran venuti in possesso di tutto il capitale che è loro destinato nel riparto generale dei beni, allora solo potrà discorrersi di quel quinto fondo che nel progetto della Commissione desta sì vive apprensioni all'animo dell'onorevole Mancini, e più ancora a quello dell'onorevole Pescatore.

Ed ora muoviamo alla discussione delle due proposte.

L'onorevole Pescatore è d'avviso che del residuo dei beni in discorso se ne faccia un fondo speciale destinato ad istituti civili di beneficenza o ad altri usi consimili di natura prettamente laicale a beneficio della città e provincia di Roma. L'onorevole Mancini va più

oltre e vorrebbe farne proprio un fondo di pubblica utilità per la città e provincia di Roma, il cui uso sarebbe designato anno per anno dal Parlamento.

Io accennavo già quello che queste due proposte hanno di comune, il carattere e la destinazione puramente laicale del fondo di cui si discorre.

Ora, questo concetto risponde forse a ciò che il Governo del Re dichiarava nella relazione che precede il decreto del 2 novembre 1870, onde veniva sciolta la Camera e convocavansi novellamente i comizi?

In quella relazione si leggono, o signori, le parole che seguono:

« Un altro sospetto conviene prevenire, il sospetto che cotesto grande fatto della liberazione di Roma non sia altro che una ripresa del fisco.

« Il patrimonio della Chiesa romana rimarrà intero alla Chiesa. »

Le dichiarazioni dunque del Governo, ispirategli dal sentimento della dignità e della lealtà sua, furono che il patrimonio della Chiesa romana sarebbe serbato alla Chiesa.

Ora, se disciolte le corporazioni religiose, disposto delle loro proprietà, sebbene non distraendolo da quei fini speciali cui erano originariamente dirette, noi volessimo anche assegnare a scopi esclusivi d'utilità pubblica, quei pochi beni che potranno rimanere dopo tante detrazioni, non sarebbe un mancare alle nostre dichiarazioni? Non serbar nulla per quella Chiesa cui si era pur detto che sarebbe stato il patrimonio conservato? Non sarebbe sostituire un altro criterio e proclamare un altro principio diverso da quelli che hanno informato il disegno di legge?

Ma, si oppone, lasciando questa sostanza tutta ad arbitrio dell'autorità ecclesiastica, voi permettete che, per le mani del Pontefice, essa ritorni alle corporazioni medesime che avete soppresse.

Ma sì pel Codice che impera, che per la legge delle guarentigie, non è permesso disporre della proprietà ecclesiastica senza l'autorizzazione del Governo; ed il Governo non permetterà certo che i beni delle corporazioni soppresse tornino, sotto altra forma, alle corporazioni religiose che potessero essere loro sostituite.

Io poi credo che la Commissione ha provveduto efficacemente a che questo pericolo fosse evitato. Perciocchè, fino a tanto che è in ufficio la Giunta governativa, questo fondo viene da essa direttamente amministrato, e, quando la Giunta cessi dalle sue funzioni, provvederà la legge di cui si faceva parola nell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1871.

Ora quale è lo scopo di quella legge, qual è il fine che principalmente deve proporsi, secondo le dichiarazioni fatte in quel tempo? Quello di svincolare i benefici e secolarizzare, dirò così, l'amministrazione dei beni ecclesiastici, chiamandovi a parte l'elemento laico. E per tal modo, o signori, riuscirà agevole serbare la destinazione di cotesti beni agli usi di beneficenza e

di religione a cui sono assegnati, ed impedirne l'impiego a fini diversi da quelli che sieno nel concetto della legge.

Aggiungete di più che nel progetto della Commissione non si dice già che quel fondo dei residui sarà destinato esclusivamente a fini religiosi; ma, accanto a questi, si discorre anche di quei fini di beneficenza sui quali insistono l'onorevole Pescatore e l'onorevole Mancini.

Ora, quando, o signori, la liquidazione verrà compiuta, quando la legge promessa dall'articolo 18 potrà venir discussa, e le cose che vi si riferiscono saranno meglio chiarite, nulla vieta allora che questa parte della sostanza ecclesiastica, sia, come si dispone nel progetto, effettivamente divisa, ed una parte assegnata alla beneficenza, prenda carattere più laicale l'altra, dovuta a fini religiosi, assuma carattere più ecclesiastico.

Ed io osserverò, o signori, che, quando si volesse accettare una delle due proposte, o quella presentata dall'onorevole Mancini, o l'altra dall'onorevole Pescatore, voi prendereste, relativamente a questa sostanza ecclesiastica di Roma, dei provvedimenti ancor più eccessivi che quelli adottati colla legge del 1866.

Ed invero a norma della legge del 1866 una parte dei beni degli enti ecclesiastici soppressi era addebita principalmente a scemare dal bilancio dello Stato le spese di culto, e questo provvedimento è serbato anche nella legge attuale.

Ma in quella un'altra parte era devoluta alle congrue dei parroci poveri, dei quali non è ristretto il numero in questa provincia.

Ora, accettare le proposte dell'onorevole Pescatore o dell'onorevole Mancini, sarebbe non solo mancare alle dichiarazioni fatte e distrarre tutta questa proprietà all'uso cui si era promesso di serbarla, ma negarsi ancora il modo di migliorare le povere condizioni dei parroci nella provincia di Roma.

Per queste ragioni io credo che l'articolo debba rimanere così come è stato proposto dalla Commissione, e basta che questo numero 5 dell'articolo medesimo si riduca ad un articolo speciale. Io credo che esso soddisfi e al concetto da cui è informata la legge, e lasci libero il campo ai provvedimenti che si crederanno opportuni per regolare la destinazione ed amministrazione definitiva di questi beni per usi di beneficenza e di religione cui sono devoluti.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onorevole Chiaves; però, se l'onorevole Chiaves, per alternare la discussione, desiderasse cedere la parola all'onorevole Mancini e parlar dopo, lo potrebbe fare.

CHIAVES. Io desidererei solo di fare poche dichiarazioni, poichè non mi trovo pienamente d'accordo coll'onorevole ministro, sebbene il disaccordo io lo creda, non già di sostanza, ma solo di locuzione.

PRESIDENTE. Parli pure.

CHIAVES. Io, o signori, che divido a questo proposito le stesse opinioni manifestate dagli onorevoli Pescatore e Mancini, sento però il debito di mettervi in guardia contro le loro proposte, proposte che io credo molto pericolose; proposte che io credo vieppiù fatte pericolose dallo sviluppo che questi onorevoli nostri colleghi hanno loro dato.

Naturalmente essi, maestri di discipline legali, insegnano a me che ogni troppo minuta definizione nella legge e da evitarsi; e credo che a questo principio, se non vado errato, contraddicano gli onorevoli proponenti.

L'onorevole Mancini, a cagione d'esempio, pone per base della sua proposta quest'asserzione, che se noi votassimo, tal quale è, il paragrafo 5 dell'articolo 2, che diventerà poi articolo 3, dichiareremmo che è proprietà ecclesiastica quell'asse che apparteneva agli enti morali soppressi. Per me questa non istà; so che, soppressi questi enti ecclesiastici, i beni che ai medesimi appartengono sono proprietà dello Stato: so che lo Stato è in diritto di dare a questa proprietà la destinazione che crede. E, quantunque si dica in questo paragrafo che la destinazione di quel fondo sarà regolata dalla legge sulla proprietà ecclesiastica, di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871, locuzione invocata dall'onorevole Mancini per dimostrare che noi veniamo qui a dichiarare che trattasi di proprietà ecclesiastica, anche dopo la soppressione di questi enti, tuttavia io non so riconoscervi quella dichiarazione, poichè il dire che il fondo di cui si tratta sarà regolato da una legge sulla proprietà ecclesiastica, che abbiamo ancora da fare, non vuol dire ancora che riteniamo che questo fondo, che questi beni siano già proprietà ecclesiastica.

PESCATORE. Ma il signor ministro ha spiegato così.

CHIAVES. L'onorevole guardasigilli sembrò, a mio avviso, andare troppo oltre e quasi ammettere che ancora si trattasse di proprietà ecclesiastica, ed è in ciò che io diceva di non poter trovarmi d'accordo con lui, il quale del resto non può contestare ciò che mi pare abbastanza evidente, cioè che, con la locuzione cui accennava, noi non vogliamo dichiarare quei beni proprietà ecclesiastica, ma si dichiara soltanto che vogliamo determinarne la destinazione, quando si discuterà la legge che regolerà la proprietà ecclesiastica; nè in quella legge potrà solo trattarsi di oggetti di proprietà ecclesiastica. Come, per esempio, una legge di contenzioso amministrativo parla appunto anche di ciò che non sarà oggetto di contenzioso amministrativo; allo stesso modo, quando sulla proprietà ecclesiastica si farà una legge, ci sarà libero allora il dichiarare se questi beni abbiano o no a diventare proprietà ecclesiastiche.

L'onorevole Pescatore non vedeva così direttamente in questa locuzione la dichiarazione a cui accennò; l'onorevole Pescatore si preoccupa piuttosto di un

altro inconveniente che, se bene io ricordo, già prima d'ora ebbe a segnalare colla sua autorevole parola giorni sono. Egli disse di preoccuparsi di far sì che i beni non tornino agli enti soppressi i quali diventeranno associazioni di fatto; se voi farete, egli disse, di questi beni impiego in materia religiosa, li darete ad un entegiuuridicamente riconosciuto; e siccome questi enti si intendono soggetti in tutto e per tutto alla gerarchia ecclesiastica, avranno ordine di rifondere questi capitali o queste rendite alle associazioni di fatto succedute agli enti soppressi.

Ma l'onorevole Pescatore partiva già dal supposto che, votato quest'articolo necessariamente rimangano questi beni consegnati ad enti giuridicamente riconosciuti, i quali abbiano a farne quella restituzione a cui egli accennava.

Ma vediamo l'articolo com'è, e troviamo che all'inconveniente temuto dall'onorevole Pescatore si ovverà agevolmente colla legge annunziata dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie pontificie.

In questo stesso disposto vi è una destinazione, ma non è una destinazione che possa dar luogo ai timori indicati dall'onorevole Pescatore...

PESCATORE. Verrà fra cinquant'anni.

CHIAVES... tale obbligo di dare ai parrochi la congrua od almeno di assegnare una somma per congrua.

L'onorevole Pescatore vede che in questo articolo è detto che con questo fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora aggravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifici sacri ed ecclesiastici nella città di Roma. Ma questo non reca nè punto nè poco il pericolo a cui ha accennato l'onorevole Pescatore.

Ora si avverte che, anche limitandoci a ciò, noi avremo già quanto basta servito a quella destinazione di religione a cui accenna il paragrafo 5, e non ci sarebbe necessità di fare di più, anche per ottemperare alla legge.

Quando poi tutto il resto del fondo verrà erogato in uso di beneficenza, chè pure di beneficenza si parla in questo paragrafo 5, saremo in termini della legge, e non incontreremo nessuno degli inconvenienti che l'onorevole proponente mostra di temere.

E qui, mi ricordo che l'onorevole presidente del Consiglio, mentre testè richiamava gli affidamenti che si diedero in quelle formali dichiarazioni a cui accennò, pur tuttavia ebbe a dichiarare che, quanto qui è detto di usi di beneficenza s'intende bene di quegli usi i quali profittino anche all'infuori del ceto ecclesiastico, che profittino cioè al comune ed alla provincia. Ed io comprendo molto bene che lascia largo adito questo paragrafo, come è proposto, a fare questi usi; e comprendo meglio ancora che, siccome questo paragrafo ci riserva di meglio determinare questa destinazione, nella legge che si farà sulla proprietà ecclesiastica, sarà il caso in allora di venire a consacrare

in modo più assoluto queste destinazioni, conformi, certo, ai voti degli onorevoli proponenti.

Ma ho detto, o signori, che vedevvo questa proposta alquanto pericolosa all'attuazione di quegli stessi principii che i proponenti professano ed a cui io di tutto cuore mi associo, perchè per svolgere la loro proposta gli onorevoli proponenti avendo dovuto dare a questo paragrafo la interpretazione che io reputo così sfavorevole e pericolosa, dato il caso in cui questa loro proposta venisse reietta, allora evidentemente noi ci troveremmo inceppati più che non si convenga nelle nostre deliberazioni.

PESCATORE. E allora non rigettatela; ma accettatela.

CHIAVES. Vi sono molte ragioni per accettarla, ma ve ne sono ancora parecchie per respingerla.

Io non so se quella proposta raccoglierà la maggioranza di questa Camera, ma so bene che, quando proposte di questa natura sono fatte, ed un pericolo tale è chiarito, può il proponente ritirarle...

PESCATORE. E lasciare l'equivoco.

CHIAVES. Io certamente non ho autorità per persuadere gli onorevoli Pescatore e Mancini a ritirare le loro proposte; solo questo voleva far loro osservare che, quando esse non venissero accolte, voi avreste peggiorata la legge, perchè avreste impacciato il potere legislativo nella sanzione di una prossima legge.

Quindi io, che intendo di avere libera la mia azione quando verrà in discussione quella legge annunziata dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1871, respingo le proposte degli onorevoli Mancini e Pescatore, e sono lieto di prevedere fin d'ora che, quando verrà quella legge in discussione, ci troveremo perfettamente d'accordo nel sancire quelle disposizioni che ora essi vorrebbero prematuramente proporre, e la cui reiezione attuale non produrrà alcuno degli inconvenienti da essi temuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Ma parmi che qualche membro della Commissione voglia parlare...

PRESIDENTE. Ha chiesta la parola l'onorevole Zanardelli, ma non a nome della Commissione...

MANCINI. In tal caso cedo il mio turno di parola all'onorevole Zanardelli.

PRESIDENTE. È dunque uno scambio di turno di parola.

Parli l'onorevole Zanardelli.

ZANARDELLI. (*Della Commissione*) Non ho che poche parole a dire, più per uno schiarimento che per altro. Io non ammetto sussista quello che diceva l'onorevole Chiaves, che, cioè, di questi beni non ne possa rimanere una certa somma per l'ultimo fondo del quale si tratta.

CHIAVES. Non ho detto questo.

ZANARDELLI. Io ho ora esaminato a tale riguardo

l'allegato annesso al progetto di legge, ho fatto l'estratto del prospetto, e posso assicurare non essere fondato ciò che sostenne, se non l'onorevole Chiaves, certo l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Imperocchè, è vero che noi dobbiamo dedurre i beni delle corporazioni addette all'istruzione, alla beneficenza ed alla parrocchialità, ma noi dobbiamo tenere in conto tutti gli altri. Ora i beni delle corporazioni maschili che non hanno una destinazione speciale nè per beneficenza nè per istruzione nè per parrocchialità costituiscono la somma di 381,292 lire; i beni delle corporazioni femminili, non addette ad istruzione o beneficenza, costituiscono la somma di 307,473; i beni delle case generalizie, le quali non hanno scopo nè parrocchiale nè di istruzione nè di beneficenza, costituiscono la somma di 279,480 lire: in tutto abbiamo quindi 968,245 lire.

Ora le pensioni evidentemente si estingueranno di anno in anno, cominciando dal primo anno, dal giorno in cui muore il primo frate, ed in questa parte quella capitalizzazione che per le pensioni venne determinata nell'emendamento Ricasoli, sulla base di sedici volte il loro ammontare, non ha alcuna influenza per noi, e cioè pel denaro cui dobbiamo dare una destinazione; quel calcolo serve solo per stabilire il *maximum* da darsi, ove ne avanzi, ai generali e procuratori generali; ma per noi, per la Giunta, quella stregua di sedici volte le pensioni del primo momento non influisce, perchè noi cesseremo di avere l'onere delle pensioni di mano in mano che esse si estinguono per la morte dei frati. Quindi è evidente che una somma rilevante ci rimarrà giusta le cifre suesprese, ancorchè le denunce non corrispondano al vero; e che per conseguenza conservano tutta la loro importanza le osservazioni dell'onorevole Pescatore e dell'onorevole Mancini.

Per me, quanto agli obbietti dell'onorevole Chiaves, credo che sarebbe necessario che egli si mettesse d'accordo col Ministero, inquantochè, che cosa ci dice il Ministero? Ci dice assolutamente che esso, per un riguardo alle promesse che ha fatte (ed io dico e dissi ieri che in ciò ha pienamente ragione), intende che il fondo in discorso rimanga di proprietà ecclesiastica, poichè egli ha promesso che questa somma venga data alla Chiesa di Roma.

Dopo di ciò, dopo che noi votiamo la legge sotto questa dichiarazione, l'onorevole Chiaves crede che noi lasciamo impregiudicata la questione? Non parmi possibile del tutto, e certo egli pure non lo potrà credere. E d'altro canto ciò non è solo portato dai motivi della legge ma è portato eziandio dalla disposizione tassativa, positiva della legge, poichè quando è stabilito che noi dobbiamo regolare le erogazioni di questo fondo nella futura legge sulla proprietà ecclesiastica, è chiaro che quella legge, non potendosi occupare che della proprietà ecclesiastica, non si può sostenere che proprietà ecclesiastica non sia quella la cui erogazione

esclusivamente dalla legge predetta deve essere determinata.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michellini.

Molte voci. La chiusura! Ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola spetta all'onorevole relatore.

LAZZARO. Contro la chiusura?

PRESIDENTE. La Commissione a tenore del regolamento ha il diritto, anzi il dovere, di esprimere il suo avviso intorno agli emendamenti.

LAZZARO. L'onorevole relatore ha solo il diritto di prendere la parola contro la chiusura. Una volta che la chiusura è domandata e appoggiata, non ci resta altro che da parlare uno in favore e uno contro. Ora, se l'onorevole relatore vuol parlare contro la chiusura è nel suo diritto, altrimenti deve farne la mozione speciale.

PRESIDENTE. Non si può approvare la chiusura senza che la Commissione abbia dichiarato che non ha nulla da dire, o espresso il suo avviso sugli emendamenti proposti. Questo è un diritto speciale che ogni relatore ha dal regolamento. (*Segni di diniego del deputato Lazzaro*)

Darò lettura dell'articolo in proposito. (*Cerca l'articolo*)

Voci a sinistra. Non occorre.

PRESIDENTE. Non intendo di lasciare dei dubbi.

Voci a sinistra. No! no! Parli il relatore.

RESTELLI, relatore. Io dipendo dal presidente, non posso parlare quando non ho la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

RESTELLI, relatore. Credo anzitutto di rettificare un apprezzamento del nostro collega Zanardelli. Egli dice che per determinare il residuo dei beni di cui ci occupiamo, non dobbiamo tener conto delle 400,000 lire che ieri si sono assegnate alla Santa Sede, per provvedere alle rappresentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero. Invece bisogna tenerne conto, perchè si dice espressamente al numero 4 dell'articolo 2 che sul residuo dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di 16 volte il loro ammontare, sarà assegnata alla Santa Sede una rendita di lire 400,000; per il che dal cumulo di tutti i beni delle corporazioni religiose sopprese, si deve dedurre ciò che è applicato alla beneficenza, ciò che è applicato all'istruzione, ciò che si applicherà alle parrocchie, di più il capitale corrispondente alle pensioni in ragione di 16 volte il loro ammontare attuale, e finalmente le dette 400,000 lire destinate alla Santa Sede. Fate tutte queste deduzioni e vedrete quale sarà e quando si renderà disponibile il residuo di cui parliamo.

Il capitale per le pensioni deve essere dedotto: e se non volete dedurlo dovete tenere conto delle masse

delle pensioni che si debbono corrispondere finchè vivrà l'ultimo frate.

Non vi ha che questa alternativa: o dovete tenere conto di tutte le pensioni vitalizie ed aspettare il giorno in cui queste tutte cesseranno per determinare quale sarà il residuo di cui discorriamo, o dovete in via presuntiva di calcolo dedurre il capitale che andrà distruggendosi poco a poco intanto che si fa il servizio delle pensioni. Questa considerazione porta la conseguenza che codesto residuo che noi si contemplava al numero 5 dell'articolo 2, ed ora formerà il soggetto dell'articolo 3, è assolutamente di poca importanza e sarà reso disponibile in un tempo che è di là da venire.

Pensiamo che quando verrà il giorno di poter disporre di questo fondo, sarà di certo approvata la legge che deve organizzare i modi d'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche.

Su questo argomento che cosa ha pensato la Commissione? Ha pensato che, essendo molto affini gli scopi di beneficenza e gli scopi di religione, potesse introdursi l'elemento di beneficenza nell'assegno di questo fondo, ed ha pensato altresì che riservando il modo d'amministrazione di questo fondo a ciò che sarebbe stato determinato nella legge promessa da quella delle garanzie, si avrebbe allora avuto riguardo tanto al detto elemento della beneficenza, quanto alla convenienza di stabilire amministrazioni laiche anche per la proprietà ecclesiastica. In questo modo credette la Commissione di avere eliminata una grossa difficoltà attuale, conservando pur sempre la massima libertà d'azione per le disposizioni legislative future. (*Conversazioni*)

Ecco il motivo della proposta della maggioranza della Commissione che è in contraddizione con quelle degli onorevoli Mancini e Pescatore, proposte che la maggioranza dichiara quindi di respingere. Ad onta che non sia presente l'onorevole Messedaglia tale possiamo dire essere anche la sua opinione perchè esso pure ha approvata la proposta della maggioranza. (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore, per proposta della Commissione, intende l'articolo della Commissione, oppure l'ultimo paragrafo dell'articolo del Ministero?

RESTELLI, relatore. La Commissione si trova in ciò d'accordo col Ministero, nella formola che ha già letto il signor presidente.

PRESIDENTE. Dunque, essendo stata appoggiata la chiusura della discussione su quest'articolo, la pongo ai voti.

(La chiusura è approvata.)

Prego la Camera di fare attenzione al modo con cui la questione è posta.

Furono stralciati dall'articolo 2 i due primi alinea del paragrafo 5, coll'intendimento di farne oggetto

d'un articolo speciale, che sarebbe quindi così concepito:

« I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871.

« Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello Stato per ragione di culto e per edifizii sacri ed ecclesiastici nella città di Roma. »

L'onorevole Mancini ha proposto un emendamento sostitutivo al primo alinea di quest'articolo. L'onorevole Pescatore vi aderisce?

PESCATORE. Aderisco.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Mancini è il seguente:

« Il patrimonio complessivo citato netto dei cessati enti ecclesiastici della città e provincia di Roma, soddisfatti gli oneri indicati nell'articolo precedente, viene costituito in un *fondo di pubblica utilità e beneficenza*, a beneficio delle popolazioni della città e provincia romana.

« Sino a che non sia provveduto stabilmente per legge alla sua definitiva destinazione, gli usi e servizi di pubblica utilità e beneficenza, saranno annualmente determinati dal Parlamento, uditi i voti dei Consigli della provincia e del comune.

« L'amministrazione temporanea ne sarà confidata alla Giunta stabilita nell'articolo 6. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Debbo dichiarare ancora una volta che il Ministero respinge, in modo assoluto, l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini.

RESTELLI, relatore. Mi permettano, vorrei fare una dichiarazione.

La proposta dell'onorevole Mancini, estendendosi a provvedere anche pei beni delle corporazioni soppresses nella provincia di Roma, e non nella sola città, verrebbe a sconvolgere tutta l'economia della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Mancini.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Metto ai voti il complesso dell'articolo 3, quale venne da me testè letto.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta che l'onorevole De Donno aveva proposta all'articolo 2, e che ora si presenta come un articolo aggiuntivo.

La proposta dell'onorevole De Donno è la seguente:

« La facoltà data al Governo col numero 4 dell'articolo 2 non si estende ai rappresentanti dell'ordine dei gesuiti. »

Gli onorevoli Nicotera e Pissavini ne hanno presen-

tata un'altra, pressochè identica, concepita in questi termini:

« La disposizione contenuta nel paragrafo 4 dell'articolo precedente non si applicherà ai rappresentanti dell'ordine dei gesuiti. »

L'onorevole Nicotera poi presentò un articolo aggiuntivo che suona così:

« Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa non sono applicabili ai generali e ai procuratori generali ed ai loro uffici. »

Lasciamo per ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Nicotera, e limitiamo la discussione alla proposta dell'onorevole De Donno.

Domando se la proposta dell'onorevole De Donno, di cui ho dato testè lettura, è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole De Donno ha facoltà di svolgerla.

DE DONNO. La mia proposta fu presentata nel primo giorno di questa discussione. Dopo la votazione dell'articolo 2, che avvenne sabato, io non esito a confessare che essa ha perduto molto della sua importanza; dirò anzi, che è ridotta a povere proporzioni. Mi congratulo di nuovo pel gran risultato ottenuto con la votazione dell'articolo 2. Del resto, rimanendo fermo il concetto fondamentale della mia proposta, mi accingo a svolgerla brevemente, con poche osservazioni, atteso l'impazienza della Camera.

L'onorevole Restelli esordiva nella pregevole, perchè chiara e precisa, relazione su questo progetto di legge, scrivendo:

« Il progetto di legge, che è sottoposto al vostro giudizio, ha un carattere essenzialmente politico. Quando si facesse astrazione di questo concetto che informa la legge, nessuna delle modificazioni proposte al diritto comune sarebbe giustificata e quindi nemmeno accettabile. »

L'uomo di legge, l'onorevole guardasigilli, tentò, nella dotta relazione, di sorreggere le modificazioni apprezzandole quali *nuove armonie e consensi* introdotti nel complesso del nostro diritto pubblico, ma dovè subito scrivere: « Da non introdurre se non dove una evidente giustizia o necessità ci richiedeva di farlo. » Però la sua lealtà lo costrinse al seguente periodo:

« Sarà facile all'ultimo di abbracciarle tutte con uno sguardo solo e giudicarle alla luce del concetto politico, che ha ispirato, sinora, la condotta del Parlamento e del Governo nella determinazione dei rapporti tra la podestà regia e l'autorità pontificia, ecc. »

La discussione avvenuta in questi giorni, non ha fatto che porre in maggior evidenza tale concetto, fino ad essere esortati: Non vi fate guidare dal criterio giuridico, che è compasso troppo stretto alla bisogna. Questa è adunque una legge politica; ma per ciò è me-

stieri di tener conto di tutte le esigenze della politica, guardandola nei suoi vari rapporti. Mi sia permesso di esaminare fuggacemente la mia proposta sotto il doppio aspetto della politica estera ed interna.

Non v'ha dubbio, o signori, che è nostro dovere di usare riguardi a tutti i cattolici residenti in estere contrade e di non venir mai meno ai nostri impegni. Ma, accanto ai cattolici esteri, possiamo noi obbliare che vi hanno molte e molte persone, le quali appartengono a diverse credenze? Non hanno esse diritto del pari ai nostri riguardi, alle nostre attenzioni? Ed al disopra degli uni e delle altre sovrasta l'opinione civile moderna, della quale vogliamo e dobbiamo tener conto.

Ora io dubito forte se l'opinione civile moderna sia favorevole all'ordine dei gesuiti, i quali, io non affermo, nè discuto, constato un fatto, sono ritenuti avere a scopo loro la realizzazione della monarchia universale del Papa su tutti i popoli, aspirare all'onnipotenza assoluta su... (*Conversazioni animate*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

DE DONNO... su lo spirito, su la coscienza, su tutto; avere a suprema regola dell'istruzione la cieca obbedienza, l'annullamento della volontà, la pietrificazione del cuore, a segno da non poter dare mai un moto di affetto per la famiglia, per la patria; volti a turbare l'intelletto per meglio succiare il sangue e rodere le viscere! E l'opinione moderna potrà non tener conto del Sillabo ai suoi audaci facitori?

Pongo fine notando che la compagnia di Gesù fu formata per abbattere la riforma, cadde quando i tempi volsero a libero pensare, e risorse con la reazione!

Se non altro sarà permesso dubitare se l'odierna opinione civile sia dal lato dei gesuiti.

Del resto, o signori, ci affanniamo per cosa che non ne vale la pena. Noi dobbiamo assicurare la libertà delle relazioni degli ordini religiosi col Papa, ed essa è e sarà sempre completa: nessuno pensa a turbarla. Ed è importante notare che la compagnia di Gesù, per quanto mi sappia, come ordine non esiste che solo in Austria. Il ministro per gli affari esteri non sarà turbato, dalla sua naturale calma, da quella contrada, ove il forte pensiero è volto a novella e libera vita!

Ed ora poche parole ed uno sguardo anche alla politica interna.

Ebbene, chi di noi non ricorda i primordi della rivoluzione italiana? Essa principiò con un grido di abolizione dell'ordine gesuitico, grido che si diffuse e compenetrò col movimento italiano. E non abbiamo noi assistito allo spettacolo che i gesuiti sono stati in questa nostra patria scacciati dall'apparire della libertà e ritornati con l'assolutismo?

Non sono giovane, ma neppure molto vecchio, e mi è toccato assistere a tale spettacolo, per ben due volte. Vogliamo noi urtare il sentimento nazionale? La libertà in Italia è per tutti ed a nessuno vogliamo restringerla

l'esercizio. I gesuiti vi godranno ampiamente il frutto di quello che hanno avversato e si studiano con ogni mezzo di distruggere. Noi non vogliamo nè proscrizioni di persone, nè restrizioni della libertà. Quello che noi proponiamo non urta a nessun principio giuridico, non attacca per nulla le libere relazioni dei cattolici col Papa.

L'ordine dei gesuiti, esistente all'estero, potrà profittare di quell'ampia libertà che è mantenuta dal Governo e che tutti godono in Italia.

I gesuiti potranno continuare a rimanere, potranno fare tutto ciò che meglio loro talenta, rispettando le leggi, proseguire colla civiltà cattolica, e coi giornali più o meno da loro diretti, a maledire e calunniarci, ed usare ed abusare del confessionale e del pergamo: sono padroni assoluti, e noi non muoveremo verbo contro chi usa dei diritti e calpesta i doveri.

La questione sta solo se noi dobbiamo dare, concedere una abitazione qui in Roma ai rappresentanti dell'ordine dei gesuiti, sia pure per poco tempo. Tale concessione non è sorretta da nessuna necessità giuridica e politica, ed è in aperta contraddizione col sentimento nazionale. V'ha dei casi in cui le largizioni possono essere considerate come debolezza!

Io, o signori, non ho apprensioni per nulla pei gesuiti. Il leale e franco contegno del Governo italiano li ha confusi e turbati, la libertà d'Italia li ha annichilati. Eguaglianza per tutti, giustizia a tutti, ma non concessioni gratuite ai gesuiti.

Io insisto dunque, come conseguenza di quest'ordine d'idee, nella mia aggiunta, od articolo a parte, come meglio piacerà. Io credo che il Governo italiano, sbarazzandosi di questi inciampi, di queste ultime conseguenze della nostra legislazione in rapporto alla Chiesa cattolica, andrà avanti nella via del progresso.

In quanto alla forma della mia proposta non ci tengo per nulla e mi rimetto al giudizio della Camera.

PRESIDENTE. Ora viene, la proposta dell'onorevole Pissavini, sottoscritta anche dall'onorevole Nicotera che ha lo stesso scopo di quella dell'onorevole De Donno, ma diversifica in qualche parte.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

NICOTERA. Io non rivendico la paternità di questa proposta, anzi dirò che sono lieto di vederla presentata anche dall'onorevole De Donno, che siede a destra e fa parte della maggioranza; ma debbo ricordare alla Camera che questa proposta fu lungamente discussa nel Comitato e non fu adottato il sistema di mandarla alla Commissione come una semplice raccomandazione, ma fu anzi votata, dissenziente il presidente del Consiglio, il quale si oppose e voleva assolutamente che il Comitato non vi si pronunziasse. La maggioranza della Commissione non ha creduto di dover tener conto del voto del Comitato e non dice neppure una parola su questa questione. Io però debbo interpretare il suo si-

lenzio nel modo più benevolo e che più mi conviene, cioè che essa, facendo sulla proposta, ha inteso di accettarla.

L'onorevole De Donno ha abbreviato di molto il mio compito, perchè ha dette le ragioni principali per le quali non convenga comprendere tra i generali e procuratori generali, che alla maggioranza della Camera è piaciuto di conservare, anche quello dei gesuiti. Io non dispero di vedere assentire a questa proposta il Ministero. È tale l'arrendevolezza e la condiscendenza di cui ha dato prova in questi giorni, che io spero non vorrà smentirla oggi, in occasione di questa proposta, che ha pure il battesimo dell'onorevole De Donno. Il Ministero si è battuto nel Comitato privato per non cedere su veruna parola della legge. L'ha mantenuta quanto più gli è stato possibile nella Commissione, respingendo le proposte della minoranza della Commissione, una delle quali si avvicinava in qualche modo alla prima parte della proposta dell'onorevole barone Ricasoli. Il Ministero ha lasciato per quindici giorni discutere su questa importante questione, e, giudicando dal discorso del ministro degli esteri, dovevamo credere che il Ministero teneva fermo ai suoi propositi.

All'ultima ora, pochi minuti prima della votazione, apparisce la proposta dell'onorevole barone Ricasoli, la quale, me lo permetta, contiene dei controsensi e delle contraddizioni, contiene qualche cosa che contrasta fin anche alle regole ordinarie della discussione. Le accennerò semplicemente. L'onorevole Ricasoli, con la sua proposta, destina l'amministrazione dei beni ad un ente morale, qualora il Papa non accetti l'assegno delle 400,000 lire; e non si è avveduto che ancora non è stata discussa quella parte della legge per la quale sono riconosciuti gli enti morali. L'onorevole Ricasoli, con la sua proposta, lascia indeterminata la durata dell'ufficio dei generali, e non ha compreso che questa determinazione di tempo non è data al potere civile, ma è data al potere spirituale, e che il Sommo Pontefice domani con una bolla può variare la durata del tempo. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, è una proposta stata votata e dalla Camera approvata, per cui non può formare oggetto di censura. Io la richiamo all'osservanza del regolamento, e me ne appello alla sua lealtà.

NICOTERA. Io comprenderei l'osservazione dell'onorevole presidente se la legge fosse votata; ma l'onorevole presidente m'insegna che, fino a quando la legge non è votata dai due rami del Parlamento e non è pubblicata, non si può dire ancora legge. (*Interruzioni a destra*)

PRESIDENTE. Le osservo che il censurare un voto dato dalla Camera è lo stesso che riaprire una discussione già terminata, poichè così si dà ad altri il diritto di rispondere.

Prego l'onorevole Nicotera di venire alla sua proposta.

NICOTERA. Non dubiti l'onorevole presidente, io non voglio mettere in discussione il voto della Camera, me ne servo unicamente per dimostrare che, se il Ministero ha accettata la proposta dell'onorevole Ricasoli, distruggendo tutto il suo passato, rinnegando al discorso stesso dell'onorevole ministro per gli affari esteri, mi è lecito di sperare che anche ora, che non ha da rinnegare dichiarazioni precedenti, vorrà accettare la proposta che riguarda il generale dei gesuiti, e tanto più in quanto che questa proposta ha ricevuto il battesimo dell'onorevole De Donno, e non può dirsi che è una proposta che parte assolutamente dalla Sinistra.

BILLIA A. È un aiuto al Ministero.

NICOTERA. L'onorevole Billia dice che è un aiuto che si dà al Ministero: e sia pure così.

Non voglio far perdere tempo alla Camera esponendo la storia dei gesuiti. In questi tempi conviene andare guardinghi nel farla; la teoria di Sant'Ignazio disgraziatamente si fa strada in certi luoghi dove non dovrebbe mai penetrare. (*Movimenti*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Pur troppo.

NICOTERA. Nel Parlamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì, sì, in tutte le parti. (*Si ride*)

NICOTERA. A destra e sui vostri banchi.

Riassumo tutta la storia dei gesuiti in questa frase incisiva dell'onorevole mio amico Zanardelli: non si può dire mai tanto sul conto dei gesuiti da lasciar credere che si calunnino. Mi limito a ricordare solamente che l'istituzione dei gesuiti è stata una continua causa di perturbazione, e per questa ragione giustamente, lo ha rammentato l'onorevole De Donno, la rivoluzione italiana incominciò col grido: *fuori i gesuiti*, ed i Governi assoluti che furono obbligati a fare delle concessioni, dovettero espellere i gesuiti. Il Governo borbonico lo fece con decreto reale nei primi giorni del 1848.

Sarebbe veramente strano che il nostro Governo, che è l'emanazione non del diritto divino, ma della volontà nazionale, volesse far meno di quello che fecero i Governi che erano l'emanazione del diritto divino. Io sono certo che la maggioranza della Camera voterà contro la conservazione dell'ufficio dei rappresentanti dell'ordine dei gesuiti.

Altri farà la proposta di non permettere veruna associazione dei gesuiti, ed io la voterò. Ma per ora quello che credo convenga di fare si è di eccettuare dal numero dei generali e procuratori generali, conservati con la proposta dell'onorevole barone Ricasoli, il generale e il procuratore generale dei gesuiti.

Io spero, lo ripeto ancora una volta, che il Governo vorrà accettare la proposta senza timore che gli si possa più muovere il rimprovero che gli si poteva muovere

immediatamente dopo la votazione dell'altro giorno, cioè che, avendo accettata la proposta dell'onorevole Ricasoli, ha malamente provveduto al decoro del Governo. Questa proposta incontrerà adesione su tutti i banchi della Camera ed il plauso dell'intero paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha presentata un'altra proposta, che è la seguente:

« La compagnia di Gesù e quelle ad essa affiliate, sono definitivamente escluse in qualsiasi forma da tutto lo Stato, e sciolte le loro case e collegi, e vietata ogni loro adunanza in qualunque numero di persone. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Tre sono le proposte che vengono fatte; ma esse si possono concentrare in due. L'una tende ad escludere il generale dei gesuiti dalle disposizioni dell'articolo 2 rispetto all'assegnamento ed anche al godimento provvisorio dell'alloggio che ora occupano i generali.

L'altra proposta più radicale è dell'onorevole Mancini, il quale vorrebbe decretare l'espulsione di quella compagnia e degli ordini affiliati.

MANCINI. Non è espulsione degli individui.

LA PORTA. Impedimento di riunione.

MANCINI. Propongo molto meno di quello che avete fatto voi, onorevole Lanza, nel 1848.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mancini; svilupperà poi il suo concetto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non capisco più la proposta dell'onorevole Mancini. (*Risa a sinistra*) Egli dice che essa non comprende gli individui; ma le case sono sciolte; dimodochè la sua proposta non si può riferire che agli individui; tuttavia io leggerò nuovamente questa proposta, per farmene un concetto più esatto.

« La compagnia di Gesù, e quelle ad essa affiliate, sono definitivamente escluse in qualsiasi forma da tutto lo Stato, e sciolte le loro case e collegi, e vietata ogni loro adunanza in qualunque numero di persone. »

Comprendo che qui non si tratta dell'espulsione dei singoli individui, ma di togliere loro assolutamente ogni diritto di associazione, o riunione di più persone.

Risponderò prima all'onorevole Nicotera.

Veramente l'onorevole Nicotera non si è ristretto a considerazioni concernenti la sua proposta, ma ha voluto rivenire ancora sulla discussione dell'articolo 2, e sul voto dell'altro ieri, accusando il Governo d'aver ceduto su tutta la linea...

CARBONELLI. Forse no?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... d'aver accettato una proposta, la quale era già stata fatta dalla minoranza della Commissione, e che venne respinta; d'essere stato per quindici giorni impassibile dinanzi a tutta la discussione, a tutte le proposte, a tutti i temperamenti; e poi, all'ultima ora, d'aver abbassato bandiera; e questo, dice egli, offende il decoro del Governo, che rinunciava in tal modo al concetto che informa la legge e si contiene in gran parte nel secondo articolo.

Io non intendo di seguire l'onorevole deputato Nicotera, ribattendo le sue obiezioni, per tutto ciò che si riferisce al voto dato ieri l'altro; mi sembra che questo non si debba e non si possa fare: non farò a tale proposito che questa semplice osservazione: se l'onorevole Nicotera riconosce nel Governo tanta arrendevolezza da aver rinunciato al suo concetto per abbracciare quello d'una parte della Sinistra, o allora perchè ieri tutta la Sinistra con tanta solennità ha votato contro l'emendamento dell'onorevole Ricasoli accettato dal Ministero? Significa ciò forse che la Sinistra, per spirito di opposizione, rinuncia anche alle proprie opinioni? (*Rumori a sinistra — Bene! Bravo! a destra*)

Voci a sinistra. Noi siamo stati conseguenti.

NICOTERA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Nicotera ha voluto spingere le cose tant'oltre da nuocere a se stesso e ai suoi amici.

Il concetto del Ministero non è stato in nessun modo essenzialmente alterato. (*Mormorio*) Esso voleva che si conservassero gli uffici delle rappresentanze degli ordini soppressi all'estero, e questi uffici sono stati conservati, con un assegnamento di lire 400,000, che il Ministero non aveva neppur domandato da principio.

Ecco in che cosa consisteva il concetto del Ministero (*Rumori e risa a sinistra*); e questo è stato votato.

PRESIDENTE. Non rientriamo...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma basta su questo punto; io non rientrerò in questa discussione, benchè spintovi dal deputato Nicotera.

In quanto al decoro, ritenga l'onorevole Nicotera che il Ministero lo sa mantenere... (*Denegazioni a sinistra — Sì! sì! a destra*) E prima di mancare a questo decoro, sa quale è il suo dovere. (*Interruzioni a sinistra*)

Vengo alla proposta dell'onorevole Nicotera.

Io veramente trovo singolare che in una legge la quale ha per iscopo una riforma principalmente economica e anche sociale, qual è la soppressione delle corporazioni religiose, si venga a intromettervi una disposizione estranea, e, ciò che è più strano ancora, una disposizione che viene indirettamente a riconoscere quei generali che non si è voluto nominare nella legge stessa. Si sono cercate tante formule per evitar la parola *generali*, si è ricorso alla variante: *rappresentanze d'ordini all'estero*. Ora, invece, con la esclusione proposta, si verrebbero implicitamente a riconoscere tutti gli altri *generali*.

Ma lasciamo andare queste considerazioni, poichè ve ne ha un'altra assai più importante. Quando il Parlamento vuol fare una legge, deve mirare a uno scopo utile ed efficace, e non già a manifestare un più o meno giusto risentimento, una più o meno giusta opposizione ad un corpo, a una istituzione qual si voglia.

Ora, conseguirete voi siffatto scopo, quando avrete votato l'emendamento del deputato Nicotera? Siete voi persuasi che non rimarrà il generale dei gesuiti in Roma? Che non avrà i mezzi per vivere come ha vissuto fin qui? Che non potrà più attendere ai suoi uffici? No; per certo: dunque è chiaro che questa disposizione è vuota d'effetto, e altro non manifesta che un sentimento di dispetto, di rancore, il quale potrà essere giustificato da tutti i precedenti della condotta di costesto sodalizio, ma non è tale veramente che il legislatore debba dimostrarlo, e, per così dire, estrinsecarlo in una legge, senza ottenere un effetto pratico.

Del resto, col vostro emendamento che cosa fate?

Avete già votato un assegnamento al Pontefice per le rappresentanze, senza volervi occupare se queste potessero riguardare un ordine, o un altro; avete detto: spetta al Papa di giudicare quali sono le rappresentanze che gli convengono e di cui crede aver bisogno per governare la Chiesa all'estero. Ora voi non volete con questo incatenare il Pontefice, e impedirgli di fare verun assegnamento al generale dei gesuiti o ad altri generali. Supponete dunque che il Pontefice ordini questo assegnamento; e ecco che la vostra disposizione non può più avere effetto, perchè non potrete mai, anche per certe ragioni di riguardo e di decoro, andare a riconoscere e verificare, se e a chi il Papa dia o non dia. (*Bisbiglio a sinistra e al centro*)

Veniamo all'altra parte della disposizione relativa agli assegni, cioè a quella per la quale temporaneamente, fintantochè il Pontefice non abbia dichiarato d'accettare questo assegnamento, ne verrà affidata l'amministrazione ad enti ecclesiastici esistenti e giuridicamente riconosciuti in Roma.

Io reputo molto utile e attuabile questa disposizione, perchè non si tratta già di creare nuovi enti; si tratta di enti ecclesiastici, parrocchie, collegi e altri istituti che già esistono in Roma. Or bene, è evidente che quando il Governo dovesse far esso il riparto di questi assegnamenti, li darebbe a quei generali i quali fin qui hanno sempre avuto una propria rendita. I gesuiti invece fanno voto di povertà, non hanno rendite proprie, hanno i collegi... (*Mormorio e interruzioni*)

LA PORTA. Lasciatelo parlare.

PRESIDENTE. Cessino da queste interruzioni.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non avendo essi una rendita propria, è chiaro che non sarebbe il caso, per parte del Governo, d'assegnar loro una parte di questa somma. (*Nuove interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. Non interrompano l'oratore.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Voi vedete dunque che fate opera assolutamente vana col dichiarare che il generale dei gesuiti non potrà fruire d'alcun assegnamento; perchè, ripeto, o questo è dato dal Papa, e allora non potete opporvi ch'egli lo accordi o no a que-

sto o quel generale, essendo egli il giudice dei bisogni cui ha mestieri di soddisfare; o sarà il Governo che darà questi assegnamenti; e io ho già detto perchè esso non li potrà accordare a chi non ne ha fruito sin qui.

DEL GIUDICE G. E l'alloggio?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ci verrò adesso. Una cosa per volta.

La legge, come fu modificata in ultimo coll'emendamento dell'onorevole Ricasoli, a che si riduce? A dare facoltà al Governo di lasciar la presente residenza ai generali per la loro abitazione e i loro uffici, fintantochè rimangono in carica.

La legge stabilisce poi che non si allontanino un monaco o una monaca dal convento, se prima non si è liquidata la pensione. Ora, per questo, occorre un po' di tempo, e in questo tempo possono avvenir molte cose; può mancare qualcuno dei generali, e quindi cessar l'obbligo di dare l'alloggio.

Il Governo, nel fare il decreto reale, naturalmente peserà tutte le contingenze, e non vorrà certo fare dei favori a chi abbia dimostrato di osteggiare lo Stato.

Io credo quindi che il dare solennità a tale questione non sia veramente cosa seria e da occupare il Parlamento; una disposizione nel senso accennato sarebbe l'espressione d'un sentimento che credo generale, comune, ma non tale che si abbia a manifestare in un articolo di legge.

In quanto poi alla proposta dell'onorevole Mancini, il quale vorrebbe che in questa legge fosse decretato che la compagnia di Gesù, e quelle ad essa affiliate, fossero definitivamente escluse, in qualsiasi forma, da tutto lo Stato, sciolte le loro case e collegi, e vietata ogni loro adunanza in qualunque numero di persone, il che si riduce a impedir persino la convivenza di tre o quattro persone; a me pare così enorme da non poter essere accettata.

Prima di tutto, questa sarebbe una disposizione d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza. Ora è egli in questa legge che volete introdurre una disposizione di pubblica sicurezza? E mentre dichiarate che uno tra i motivi principali che vi spingono a sopprimere le corporazioni religiose, è il grande principio di restituire tutti i diritti civili e politici agli individui che le compongono, volete voi all'improvviso metter fuori del diritto comune questi stessi individui? (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E non pensate che, dopo che essi hanno cessato di esistere come sodalizio e sono tornati privati individui mediante la soppressione degli ordini religiosi, non è giusto metterli, anche come privati, fuori del diritto comune, privandoli del diritto di libera associazione? Non pensate voi a tutte le vessazioni cui dovrebbe di necessità ricorrere il Go-

verno per applicar siffatta legge? Bisognerebbe pigliar nota, connotati e fotografie d'ognuno di questi individui, perchè, cessate le congregazioni, non ne rimarrebbero che privati individui, e questi possono andare, venire, vestire come stimano. Quindi si dovrebbe, a ogni poco, entrare nelle case private, e farvi delle perquisizioni per espellerli.

Voci a sinistra. Come fate ora pei repubblicani?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Occorrerebbe anche una sanzione penale contro ai rivoltosi e recidivi che disubbidissero alla legge... (*Si parla*)

PRESIDENTE. Onorevole Righi, faccia silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare, per tutto ciò, che la proposta dell'onorevole Mancini non si possa accettare, sia perchè fuori di luogo, sia perchè riveste caratteri d'ordine pubblico e di pubblica sicurezza, che debbono essere estranei alla presente legge.

Signori, noi stiamo per compiere una grande riforma economica e sociale: non conviene allontanarsi da questo concetto, introducendo nella legge una disposizione, dalla quale verrebbe ad essere menomata la privata libertà dei cittadini. (*Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Ma facciamo un po' di silenzio!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ripeto che non dobbiamo discostarci dai concetti che informano la legge, per dare luogo a disposizioni le quali possano avere un carattere più o meno odioso. Se è necessario, per la sicurezza dello Stato, ricorrere a disposizioni penali contro un sodalizio od un altro, ciò potrà formare argomento di legge speciale; e l'onorevole Mancini può farsene iniziatore, se ciò stima opportuno. Ma l'introdurle in questa legge avrebbe, a parer mio, per unico effetto, mi si perdoni la frase, di alterarne il carattere, dandole un'impronta di passione che smentirebbe quella calma e quella serenità che deve dominare quando si sta per attuare una riforma tanto importante. (*Bisbiglio a sinistra, e segni di assenso a destra*)

BILLIA A. È d'accordo tutto il Ministero in queste idee?

PRESIDENTE. Domando se la proposta Mancini è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per isvolgerla.

NICOTERA. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Nicotera per un fatto personale.

NICOTERA. L'onorevole presidente del Consiglio, facendomi dire ciò che non ho detto, crede cogliermi in contraddizione.

L'onorevole presidente del Consiglio ritiene che io abbia detto che l'emendamento dell'onorevole Ricasoli contiene le idee della Sinistra, e, se questo fosse vero, certamente egli mi avrebbe colto in contraddizione; poichè allora io ed i miei amici della Sinistra avremmo

dovuto votare a favore e non contro la proposta Ricasoli.

Ma io ho detto invece che una parte dell'emendamento dell'onorevole Ricasoli si riscontrava in talune idee manifestate dalla minoranza della Commissione; ed *una parte*, onorevole presidente del Consiglio, non comprende *il tutto*.

Ed infatti è vero che taluno dei membri della minoranza della Commissione propose, o se non propose, lasciò intendere che si potesse trattare col Ministero un accordo sulla base di un aumento della lista civile assegnata al Sommo Pontefice; bene inteso però che quando questo fosse stato consentito, altre eccezioni non si sarebbero fatte.

Invece la proposta dell'onorevole barone Ricasoli nella prima parte stessa si discosta dalla proposta della minoranza della Commissione, poichè l'onorevole barone Ricasoli determina in 400,000 lire l'assegno da farsi al Sommo Pontefice, e nel resto se ne discosta assolutamente, perchè l'onorevole Ricasoli, supposto che il Sommo Pontefice non accettasse l'aumento della lista civile, lascia l'amministrazione delle 400,000 lire ad un ente ecclesiastico. E non basta; conserva temporaneamente gli alloggi agli attuali generali. Ed io ho già fatto rilevare l'inconveniente che ne risulta; giacchè la durata di questi uffici è assolutamente devoluta alla potestà del Sommo Pontefice e non alla potestà del Governo.

In quanto poi al generale dei gesuiti, vi è qualche cosa di più. L'onorevole presidente del Consiglio deve ricordare che la durata dell'ufficio del generale dei gesuiti non è come quella degli altri generali di tre anni, ma a vita; quindi, finchè vive il generale dei gesuiti, con la proposta dell'onorevole Ricasoli, dovete conservarlo. (*Bene! a sinistra*)

Una voce a sinistra. E coll'ufficio.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Nicotera, venga al suo fatto personale.

NICOTERA. Ci sono. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto dire quello che non ho detto, ed ha creduto di trovarmi in contraddizione. Egli ha detto: giacchè la proposta dell'onorevole Ricasoli conteneva le idee di voi della Sinistra, perchè vi avete votato contro? (*Interruzioni*) Ora io debbo dimostrare che la proposta dell'onorevole Ricasoli non conteneva punto le idee della Sinistra, come non conteneva punto quelle del Ministero, e si discosta tanto dalle idee nostre, quanto da quelle sostenute dal Governo. E non perchè conteneva una parte infinitesimale di un'idea espressa dalla minoranza della Commissione, composta di onorevoli membri della Sinistra, noi dovevamo vantarla tutta per intero. Sarebbe come se la proposta dell'onorevole deputato Ricasoli si fosse limitata solamente all'aumento della lista civile del Papa, ed il Ministero l'avesse accettata; sebbene l'arrendevolezza di cui ha dato tanto larga prova il Governo in questi

giorni, ci farebbe credere che anche così l'onorevole presidente del Consiglio l'avrebbe accettata.

Una voce. È una presunzione sua.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Credo che l'avrebbe accettata anche lei.

PRESIDENTE. Quantunque l'onorevole presidente del Consiglio le avesse dato appiglio a trattare siffatta questione, io però non posso permettere che ella vi entri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma io non ho dato appiglio.

PRESIDENTE. Ho detto, quantunque l'avesse dato.

NICOTERA. A provare all'onorevole presidente del Consiglio la logica che ha guidato me ed i miei amici nel dare il voto, mi basti osservare questo, che l'onorevole Toscanelli, e con lui tutti gli altri colleghi, che con un coraggio civile veramente degno di lode, hanno votato contro l'articolo primo, hanno poi votato invece a favore della proposta dell'onorevole Ricasoli (*Rumori a destra — Approvazione a sinistra*); il che significa che, se rimaneva un dubbio sul significato clericale della proposta dell'onorevole Ricasoli, l'hanno chiarito l'onorevole Toscanelli ed i suoi amici.

Posta così la questione, vede l'onorevole presidente del Consiglio che io ed i miei amici non potevamo votare per quello che approvavano l'onorevole Toscanelli e i di lui amici.

PRESIDENTE. Questi sono apprezzamenti suoi.

La parola spetta all'onorevole Toscanelli per un fatto personale.

TOSCANELLI. Son lieto che l'onorevole deputato Nicotera ci porga occasione onde spiegare il vero significato del voto che demmo nella precedente tornata.

PRESIDENTE. Io non posso permettere che si apra una discussione sul voto. (*Rumori*)

Voci a sinistra. Non si faccian violenze.

TOSCANELLI. Io debbo...

PRESIDENTE. Non è il caso di violenza: io non posso permettere all'onorevole Toscanelli... (*Interruzioni e rumori a sinistra*) Mi meraviglio di questo loro contegno. (*Volto a sinistra*) Farò il mio dovere fino all'ultimo.

Onorevole Toscanelli, se ella ha un fatto personale lo dichiari.

TOSCANELLI. Il fatto personale consiste in questo. Il deputato Nicotera ha attribuito al nostro voto un significato che...

PRESIDENTE. Che nostro! Che voto! (*ilarità*)

TOSCANELLI. Quando ad un voto dato in quest'Assemblea si dà un significato che non corrisponde alla verità, io credo di avere pieno diritto di dire quali furono le ragioni che mi determinarono...

Voci a sinistra. Ha ragione Toscanelli.

PRESIDENTE. Permetta, con questo sistema, ogni deputato avrebbe diritto di spiegare il suo voto.

Esponga il suo fatto personale nella sua semplice espressione.

TOSCANELLI. Il voto di ieri l'altro lo considero come un voto contrario al principio stabilito di rispettare tutte quelle istituzioni che formano il governo universale della Chiesa cattolica; ma siccome ci trovavamo al cospetto di una Sinistra che coll'aiuto dei voti che noi davamo poteva andare al potere... (Oh! oh! a sinistra)

Altre voci a sinistra. Ha ragione!

TOSCANELLI... e fare una legge più radicale, siccome la Sinistra aveva detto che tutti gli enti ecclesiastici dovevano considerarsi come privilegi e come fidejcommessi e che quindi dovevano tutti essere gettati a terra noi ci trovavamo in una posizione tale, che da un lato ci si domandava 90, dall'altro ci si domandava tutto. In questo stato di cose, è stata seguita una massima morale, e, trovandoci di fronte a due mali, abbiamo subito il male minore. (*Segni di adesione*) Questo è il significato del voto, ma la cosa votata, altamente la disapproviamo. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ha facoltà di svolgere la sua proposta.

MANCINI. Non per dimostrazione di odii o di rancori, come è piaciuto dire all'onorevole presidente del Consiglio (benchè ammetta che questi sentimenti sono nel cuore dell'universale), ma con la coscienza calma e convinta di cittadino e di legislatore, io assumo la responsabilità innanzi a voi della proposta che testè ho fatta.

Non intendo fare un discorso, ma una breve storia. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Gioberti lo conosciamo tutti. (*Si ride*)

BILLIA A. Vadano a passeggiare.

PRESIDENTE. Invito a far silenzio da una parte e dall'altra. Dia l'esempio lei, onorevole Billia.

Continui, onorevole Mancini.

MANCINI. So che la storia di quanto è accaduto riguardo ai gesuiti durante la rivoluzione italiana, può riuscire ingrata alle orecchie di alcuni ministri, ma appunto per ciò sento l'obbligo di parlarne. (Bravo! a sinistra)

L'onorevole presidente del Consiglio sorgeva ad opporre primamente l'inopportunità e la estemporaneità della mia proposta. Egli ci ha detto che siffatta disposizione ha il carattere di una disposizione di pubblica sicurezza, che essa sorge all'improvviso, che verrebbe ad alterare l'indole di questa legge.

Anzitutto io debbo supporre che, se l'onorevole Lanza possiede altre pregevoli facoltà dello spirito, manchi però di buona memoria. Io ho sotto gli occhi la proposta già fatta nel giorno 4 maggio 1871.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi ricordo.

MANCINI. Allora ella supponeva che non la ricordassimo noi. (*Risa d'approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ci ha niente che fare. È un fuor d'opera.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole presidente del Consiglio.

MANCINI. Questa proposta era fatta da un numero ben notevole dei nostri colleghi, erano gli onorevoli Bargoni, Guerzoni ed altri, di cui rammenterò i nomi.

Voci a sinistra. Li legga tutti.

MANCINI. Erano sottoscritti a quella proposta gli onorevoli Bargoni, Guerzoni, Molinari, Maldini, Facchini, Civinini, Griffini, Corte, Cadolini, Calvino, Legnazzi, Piolti de' Bianchi, Mantegazza, Carini, Zanardelli, Valussi, Biancardi, Germanetti, Landuzzi, Cucchi, Cerroti, Serafini, Arrigossi.

Questi nostri colleghi proposero in quel giorno, sotto forma di emendamenti aggiuntivi, alcuni articoli da includersi nel disegno di legge sulle guarentigie pontificie che era in discussione, e ne diedero lettura alla Camera. Codesto progetto, come ora dimostrerò conteneva disposizioni più numerose e di maggiore severità di quello che ora è da me assai più modestamente proposto.

Allora l'onorevole Lanza, prendendo la parola, così si espresse:

« Se l'onorevole Bargoni dopo le spiegazioni che testè ho fornite, volesse attendere e riservare la sua proposta *sull'espulsione* della compagnia dei gesuiti nell'occasione in cui si discuterà il progetto di legge sulle corporazioni religiose (*Scoppio d'ilarità a sinistra*), il Ministero volentieri accetterebbe questo partito, poichè crede che sarebbe questo il *mezzo più ragionevole* per discutere a fondo una questione ardua e spinosa, soprattutto sotto il rapporto politico. »

È dunque convincimento dello stesso onorevole Lanza, che non vi sia sede più opportuna di questa per decidere la quistione sulla quale ho richiamato il giudizio della Camera. (*Si ride* — Bene! Bravo! a sinistra)

D'altronde, signori, il nesso del proposto articolo colla materia dell'attuale disegno di legge è visibilissimo, e non ha bisogno di dimostrazione, imperocchè, tolta la personalità civile alle associazioni monastiche, può sorgere bensì dissenso intorno ai poteri che il Governo possieda di sciogliere ed interdire semplici associazioni libere delle medesime, a tutela dell'ordine e della morale pubblica, se i loro membri volessero continuare a fare vita comune con voti e sotto l'osservanza della regola monastica. Ma fra le associazioni monastiche, una ve ne ha la quale nè fu mai in passato, nè può oggi ancora andare confusa con le altre e per la sua storia e per i principii stessi della sua istituzione e per il consentimento di principii, Governi, repubbliche e popolazioni di Europa; ond'è che nel nostro stesso paese la storia legislativa ci presenta una serie di provvedimenti riguardanti unicamente e specialmente questa corporazione.

Non può dunque essere estraneo ad una legge che scioglie le corporazioni religiose come corpi morali determinare la sorte speciale di alcuna di esse e di quelle che le sono affiliate e ne dipendono, con l'aggiungere una disposizione la quale le escluda dall'esercizio, evidentemente pernicioso all'ordine pubblico, di uno di quei diritti che altrimenti, con la tolleranza del Governo, potrebbero esercitare a danno dell'unità e della libertà d'Italia.

Ho detto di volermi unicamente restringere a richiamare alla vostra mente un po' di storia, ed è relativa a quella che divenne già da 25 anni ed è tuttora legge dello Stato nelle antiche provincie, donde fu già estesa al resto d'Italia fuorchè Roma. Noi abbiamo da quelle antiche provincie, nella unificazione politica dello Stato, ampiamente attinto alla loro legislazione naturalizzandola negli altri paesi d'Italia, non di rado fin'anche affrontando i rimproveri delle popolazioni le quali ci accusavano di volerle rendere piemontesi estendendo leggi ed istituzioni del Piemonte.

Sta a vedere che, come l'onorevole Lanza si è fatto oggi paladino del diritto di associazione a favore e comodo dei gesuiti, si farà oppositore delle istituzioni piemontesi a proposito della legge sarda che riguarda i gesuiti.

Certa cosa è che in Piemonte nel 1848 venne fatta alla Camera dei deputati una formale proposta per la espulsione dell'ordine gesuitico, e delle corporazioni ad esso affiliate, per interdire ai loro membri ogni associazione in forma di comunità religiosa, e per cacciare dal regno i loro componenti non regnicoli. Si di essa riferì, accettandola, una Commissione, della quale era relatore il Cornero, e ne faceva parte anche il Ferraris, avendo essa concluso per l'accoglimento del progetto di legge.

Vi chieggo licenza di leggere solamente due brani di questa relazione, i quali sembrano scritti nei tempi che oggi corrono.

« Diremo (ivi leggesi) che alla fortunata sopravvenienza del nostro risorgimento italiano, ben lungi che i padri della compagnia ed i loro aderenti...

GUERZONI. Domando la parola per un fatto personale. (Oh! oh!)

MANCINI... ed i loro aderenti rispettassero le libertà dal popolo riacquistate, non fecero che slanciarsi con maggiore audacia in ogni insidiosa maniera per nuovamente conculcarle, gettare semi di discordia fra i cittadini, e spargere diffidenze contro il nuovo costituzionale Governo, provocare per ogni verso agitazione e disordine, niuno sforzo insomma tralasciando per dar luogo a reazione.

« La voce unanime degli onesti cittadini, il grido delle popolazioni e la notorietà dei fatti non ne lasciano il menomo dubbio.

« È dunque della massima urgenza che a mali ed

abusi di tanta gravità venga recato rimedio veramente repressivo ed efficace a difenderci. »

Pocchia nella relazione si faceva cenno delle diramazioni molteplici ed insidiosissime che questa medesima compagnia aveva in altri sodalizi, che vivono o alla sua dipendenza, o con regole analoghe, e specialmente di alcune congregazioni di donne che si dedicavano all'istruzione del popolo; e vi si dichiara che esse « falsate nell'educazione le idee di queste innocenti fanciulle, corrotto il loro cuore, la loro mente da gesuitiche insinuazioni di implacabile ostilità contro ogni liberale progresso, invano o ben difficilmente cercherebbero poscia di guarirle.

« Addivenute spose e madri, gli stessi principii diffondono, corroborati da precetti di malintesa religione, alle loro famiglie, ai loro aderenti; di quale e quanta portata sarebbero per riuscire i successivi effetti di una così fatale concatenazione, niuno saprebbe calcolarlo. »

La Commissione conchiudeva esprimendo la fiducia che si sarebbe trovato « consentaneo alle vere e reali esigenze della nazione, costituita, come è oggidì, della grande italiana famiglia, in cui ripugnerebbe invero ognora più lo innesto di corporazioni di una tale natura. »

Questo progetto di legge, dopo una memorabile discussione, fu dalla Camera adottato il 21 luglio 1848, e nel giorno 24 fu comunicato al Senato. Esso allora ebbe il suffragio dell'onorevole Lanza, allora schietto amatore di libertà, il quale spero non vorrà qui oggi disdire e censurare l'opera sua.

Siccome sopravvennero poi gravi avvenimenti, e, mancato il tempo a compierne la discussione in Senato, trovavasi di già investito di poteri straordinari il principe reggente Eugenio di Savoia Carignano, perciò, in virtù di questi poteri straordinari, fu da lui emanato il decreto legislativo del 25 agosto 1848, di cui, onorevoli colleghi, mi permetterete, almeno per alcune delle sue disposizioni, di darvi lettura, e vedrete che il primo articolo di questa legge non è che affatto identico nei termini con l'articolo che oggi io ho proposto. Si tratta adunque non di una ardita novità, ma anzi di tornare indietro di venticinque anni.

« Art. 1. La compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case, i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualsiasi numero di persone. »

Quell'enormezza, che tale sembra oggi all'onorevole Lanza, di vietare finanche le adunanze di associazioni gesuitiche ristrette a poche persone, egli ha dimenticato di averla col suo stesso suffragio approvata, e la lascia sussistere come legge dello Stato nelle sue provincie natali, ed in tante altre parti d'Italia, perchè nessuno ha mai abrogato nelle provincie subalpine e nelle altre questa disposizione. (Bene! a sinistra)

Nell'articolo 3 di quel decreto si contiene inoltre un provvedimento che io non mi arrischio di riproporre, perchè non voglio assumermene la responsabilità.

« Art. 3. Gli individui addetti a quella compagnia, non regnicoli, dovranno, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, uscire dai confini dello Stato, a pena di esserne espulsi, e qualora dopo l'espulsione dallo Stato vi venissero nuovamente trovati, saranno punibili delle pene portate dalle leggi di polizia.

« Art. 4. I regnicoli addetti alla compagnia dovranno, nel termine di otto giorni dalla pubblicazione della presente legge, fare, davanti all'autorità superiore di polizia della provincia, in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio. »

L'articolo 6 aggiungeva che, per godere della pensione che a costoro veniva assegnata, essi erano posti nell'obbligo di inviare una formale domanda per la loro secolarizzazione, della quale il Governo si incaricherebbe presso la Santa Sede.

L'articolo 7 stabilisce che « sono pure sciolte e definitivamente vietate in tutto lo Stato, eccettuata per ora la Savoia, le case delle corporazioni delle dame del Sacro Cuore. »

Queste disposizioni legislative veggonsi contrassegnate da tutti i ministri, furono poste in esecuzione, divennero e sono tuttavia leggi vigenti dello Stato, prima in una parte notevole di esso, cioè in tutte le antiche provincie, poscia nel 1860 nel resto d'Italia, all'infuori della città e provincia di Roma.

Laonde, o signori, allorchè nel 4 maggio 1871, quei nostri colleghi, dei quali ho letto i nomi, presentavano al Parlamento italiano la nuova proposta, in realtà non facevano che completare l'estensione di una legge piemontese, di una legge attualmente in vigore in una massima parte dello Stato, a tutto il resto dello Stato medesimo; epperò il primo articolo, proposto da quei nostri onorevoli colleghi, era concepito anch'esso in termini identici al mio. Eccoli:

« La compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case e i suoi collegi sono sciolti; è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone. »

Se non che si trovano tre altri articoli aggiunti in quella proposta, aventi parimente a scopo di far espellere dal regno anche i semplici individui non regnicoli che appartenessero all'ordine dei gesuiti, tra quindici giorni dal regno, e per obbligare quelli che fossero regnicoli a presentarsi all'autorità superiore di pubblica sicurezza a farvi una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

Voi vedete che la proposta dei nostri colleghi, non era nè più nè meno che una pura e semplice estensione di quella legge che ho dimostrato essere in vigore in una parte dello Stato fino dall'anno 1848, in altra dal 1860.

Ora, facendo il confronto colla mia proposta, che vuole estesa quella legge anche alla capitale italiana e sua provincia, vedrete come io abbia distinto la compagnia e le sue associazioni dai semplici individui.

La parte della legge riguardante gl'individui, sia per le nuove disposizioni che noi abbiamo introdotte nella legge sulle guarentigie, rispetto ad ogni specie di ecclesiastici che per avventura potessero ricevere qualche spirituale incarico dalla Santa Sede, sia perchè mi ripugna immensamente qualunque persecuzione individuale, semprechè non siansi commessi fatti che la legge penale riconosce e dichiara reati, tutta questa parte che riguarda gl'individui io l'abbandono: io non intendo vietare che le sole associazioni gesuitiche, cioè la continuazione della vita comune in forma di comunità religiosa; perciò io mi limito unicamente a riprodurre il primo articolo della legge del 1848, e parimente il primo articolo della proposta degli onorevoli Bargoni, Guerzoni ed altri. Perciò i termini della mia proposta sono questi:

« La compagnia di Gesù e quelle ad essa affiliate, sono definitivamente escluse in qualsiasi forma dallo Stato, sono sciolte le loro case e i loro collegi, e vietata ogni loro adunanza in qualunque numero di persone. »

Come vedete, sono la copia letterale del primo articolo della legge piemontese attualmente in vigore, che è legge dello Stato in tutta Italia, meno nella città e provincia di Roma.

Dimostrerò ora brevissimamente come punto non sussistano le obiezioni messe dall'onorevole presidente del Consiglio. Egli ha detto che con ciò noi veniamo a spogliare dei diritti civili e politici gli individui che una volta appartenevano alla compagnia di Gesù.

Nulla di tutto questo: egli s'inganna: i semplici individui sono privati unicamente del diritto di vivere la vita comune nei conventi gesuitici, sotto le regole gesuitiche, con o senza qualità di corpi morali. La qualità di corpi morali è tolta a tutti i sodalizi monastici; ma questo sodalizio monastico pei suoi precedenti, pei suoi caratteri particolari, per le sue macchinazioni continue contro le nostre istituzioni e le nostre libertà, merita legislativamente un trattamento diverso, non bastando la sorveglianza discrezionale del Governo.

Si è aggiunto che bisognerebbe ricorrere a molte vessazioni per eseguire la proposta disposizione. In verità non vedo quali. Certamente i nomi di coloro che appartengono all'ordine ora soppresso de' gesuiti, ed alle congregazioni affiliate, è impossibile che il Governo li ignori, se non altro perchè ha bisogno di un completo elenco de' religiosi ai quali dovrà corrispondere la pensione. Quando adunque questi nomi sono conosciuti, se cadrà sotto i vostri occhi il fatto materiale e visibile che in qualche luogo venga a rina-

scere, a ricomporsi un sodalizio, un'associazione, o composta da que' medesimi frati gesuiti, o da altri sotto le regole e gli statuti della compagnia di Gesù, allora direte violata ed infranta la disposizione di quell'articolo di legge che io ho l'onore di proporvi, e la nuova comunità sarà disciolta.

Ma si aggiunge: voi ponete allora questa compagnia di Gesù e le compagnie ad essa affiliate, fuori del diritto comune.

Intendiamoci sul significato di questa grossa parola. Se voi credete che non si possa privare del diritto di associazione in una sola e limitata forma, cioè con l'interdizione e divieto di una conosciuta e speciale società incompatibile con le istituzioni libere e con la quiete del paese, una compagnia troppo celebre per averne dovunque continuamente e pericolosamente abusato; se voi che certamente non vi fareste il minimo scrupolo d'impedire il diritto d'associazione a persone le quali con uno scopo politico lavorassero per mettere in pericolo le istituzioni nostre, ad una internazionale rossa, vogliate professare una cieca tolleranza verso l'internazionale nera dei gesuiti (*Segni di approvazione a sinistra — Mormorio a destra*), oh! allora ditecelo chiaramente, fateci comprendere senza veli e pretesti i vostri pensieri, il programma vero, benchè occulto, della politica vostra.

Dopo che voi avete voluto, per sostenere i privilegi di alcuni generali di frati, gettare le faci della discordia in Parlamento, ed agitare per tanti mesi il paese; dopo che questa mattina avete con immensi sforzi ottenuto che gli ultimi bricioli di tutta la sostanza delle corporazioni soppresse, più facilmente possa un giorno venire restituita ed assicurata a vantaggio della Chiesa e del chiericato; quando dall'intero sistema della vostra condotta, dalla discussione e da tutto il complesso di questa legge, traspirano le opinioni ed i fatali convincimenti dai quali siete dominati, ognuno di noi ormai è in grado di giudicarvi come meritate, e sa quale debba essere la norma della sua coscienza nell'emettere il proprio voto sulla legge medesima.

Noi non poniamo fuori del diritto comune d'associazione genericamente nessuno. Qui si tratta unicamente di vietare, sotto qualsiasi forma, la formazione e riproduzione di una sola specie di società, cioè delle comunità gesuitiche. È dovere e prudenza politica di farlo, per una compagnia diffamata in tutto il mondo, nemica irreconciliabile di tutte le libertà, costituita per combatterle, cospiratrice operosa, audacissima, quotidiana, infaticabile, perchè l'unità nazionale d'Italia sia spezzata, se ciò fosse possibile, e restaurato il potere temporale del Papato. Negatelo, negatelo, se lo osate, dando una smentita al grido della coscienza pubblica.

Ebbene, o signori, volete esporre anche per l'avvenire con cuor leggero la patria nostra alla balia di codeste notorie, incessanti macchinazioni, che non sono

un mistero per alcuno? (Oh! oh! *a destra* — Sì! sì! *a sinistra*)

Oh illusi che siamo! Noi speravamo di avere consenzienti i ministri almeno a questa proposta.

Quando io confronto le leggi votate nel libero Piemonte, ed alle quali non negò il suo assenso l'onorevole Lanza, dominato allora da sentimenti liberali, quando le confronto colla protezione che oggi egli assume dei gesuiti in faccia al paese, ricoverandoli sotto le ali della sua autorità (*Bene! a sinistra*), io mi spavento nel misurare con lo sguardo, rivolgendomi indietro, qual cammino retrogrado abbia fatto questo uomo onorando, senza accorgersene, dalle vie della libertà. (Benissimo! *a sinistra*)

Io dirò unicamente a lui, ed ai suoi vecchi colleghi deputati delle antiche provincie: voi, colla politica che colà avete fedelmente seguita, avete fatto grande il Piemonte; con una politica contraria, perderete l'Italia. (*Vivi applausi a sinistra, al centro e dalle tribune*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Avverto le tribune che è assolutamente vietato di applaudire. (*Nuovi applausi come sopra*)

Ho già avvertito le tribune che è assolutamente proibito di far segni di disapprovazione o di approvazione. Se si ripetono, le farò sgombrare. (*Altra salve di applausi a sinistra ed al centro*)

(*Con calore*) Pare impossibile che...

MICELI. Non si può vietare ai deputati di applaudire un collega. (*Rumori assordanti*)

PRESIDENTE. Io non vieto ai miei colleghi di dare quei segni di approvazione o di disapprovazione che credono del caso.

Pare impossibile, diceva, che vi sieno dei deputati che vogliano imporre al presidente di non far rispettare il regolamento. (*Interruzioni a sinistra e viva agitazione*)

Ma io non lo tollererò (*Con impeto*) sotto qualunque pretesto: nè l'onorevole Miceli nè altri potrà far sì che il presidente non compia il suo dovere e non faccia sgombrare le tribune, se è d'uopo! (*Rumori a sinistra — Bravo! Bene! a destra*)

È il dovere che deriva dal mandato che la Camera mi ha affidato, e il dovere non soffre nessuna eccezione!

MICELI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli.

MICELI. Io convengo con l'onorevole presidente che i regolamenti vietano alle tribune di applaudire, ma l'onorevole presidente e tutti devono comprendere che in certi momenti è impossibile frenare l'impeto del cuore. (*Scoppio di rumori e di denegazioni a destra*)

Io ripeto che in questa circostanza è da rassegnarsi, se il popolo manifesti nel solo modo che può i suoi sentimenti. (*Rumori vivissimi*)

PRESIDENTE. Non può avere mai ragione chi viola la legge.

Io richiamo le tribune all'osservanza del regolamento ed al rispetto che debbono al Parlamento, ed ove esse non si astengano dall'applaudire e dimentichino così il loro dovere, io le avverto di nuovo che le farò sgombrare immediatamente. (*Applausi a destra ed al centro*)

CASARINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è nessun fatto personale.

La parola spetta al presidente del Consiglio.

CASARINI. Per una dichiarazione: permette l'onorevole Lanza?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Per me, parli pure.

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione, onorevole Casarini.

CASARINI. Io sono certo d'interpretare il pensiero della gran maggioranza della sinistra, assicurando l'onorevole presidente che, per parte nostra, noi troviamo che egli ha adempito al proprio dovere, quando ha richiamato all'ordine le tribune. (*Benissimo!*) Ma non furono solo le tribune ad applaudire; hanno applaudito anche i deputati, e credo che nessun articolo di regolamento impedisca a questi di dare segni di approvazione o di disapprovazione ad un proprio collega. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Permetta: se ella avesse udito le mie parole, avrebbe inteso che ho dichiarato come io non avessi nessuna osservazione a fare agli onorevoli miei colleghi quante volte dessero segni di approvazione o di disapprovazione, purchè siano contenuti nei limiti della moderazione e del riguardo che ci dobbiamo reciprocamente. (*Segni di adesione a sinistra*)

CASARINI. Non aveva inteso.

PRESIDENTE. Non è dunque ai miei colleghi che io mi sono rivolto, ma era del mio diritto e del mio dovere di rivolgermi alle tribune, ed io non mancherò mai nè al mio diritto, nè al mio dovere. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Mancini, colla sua meravigliosa abilità, ha saputo estrarre dagli annuali parlamentari alcune mie parole riferibili alla questione da lui mossa circa l'espulsione dei gesuiti, per mettermi in aperta contraddizione, quasichè in altra occasione io avessi dichiarato che una disposizione riguardante l'espulsione dei gesuiti avrebbe potuto far parte della legge sulle corporazioni religiose. Egli ha citato le mie parole, commentandole in modo dar far nascere questo convincimento nella Camera. (*Rumori a sinistra*)

Voci a sinistra. Le ha lette.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ora ciò è affatto contrario al vero. Io ho sotto gli occhi le parole da me pronunziate, e potrei leggerle.

Voci a sinistra. Le legga, come ha fatto il Mancini.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Le leggerò:

« Quanto al disegno di legge del deputato Bargoni, di cui si diede testè lettura, è di una importanza che nessuno si dissimula, ed è probabile che dia luogo,

anche per la presa in considerazione, ad una discussione piuttosto lunga; quindi sarebbe bene che ne venisse differito lo svolgimento dopo le varie interpellanze ed interrogazioni che da qualche tempo vennero fatte, e che non si potrebbero più convenientemente ritardare. »

Voci a sinistra. Avanti! avanti!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. « Se poi l'onorevole Bargoni, dopo le spiegazioni che testè ho fornito... » Esse riferivansi al tempo in cui sarebbe presentata la legge sulle corporazioni religiose. Non dubitate che dico le cose come sono.

Voci a sinistra. Avanti! avanti!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. « ...volesse attendere a svolgere la sua proposta sull'abolizione della compagnia dei gesuiti nella occasione in cui si discuterà il progetto di legge sulle corporazioni religiose, il Ministero volentieri accetterebbe questo partito. »

Voci a sinistra. Oh!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Vi pare, o signori, che sia la stessa cosa?

Avete forse speranza che io acconsenta alla vostra interpretazione? V'ingannate a partito.

Io ho parlato d'una proposta di legge, ma non ho mai detto che tal proposta dovesse immedesimarsi col progetto sulle corporazioni religiose. (*Rumori a sinistra — Bene! a destra*)

Ciò è manifesto. La proposta dell'onorevole Bargoni concerneva un progetto di legge di cui si chiedeva lo svolgimento: or bene, io ho dichiarato che lo svolgimento di quel progetto di legge avrebbe potuto farsi, quando si fosse discusso il progetto di legge relativo alle corporazioni religiose. (*I rumori della sinistra coprono la voce dell'oratore*)

È impossibile che possiate, a forza di rumori, costringermi a dar da me stesso un'interpretazione diversa alle mie parole, alle quali, del resto, non occorre certamente di fare alcun commento, poichè il senso ne emerge chiaro alla semplice lettura.

Io parlava della proposta Bargoni, che era presentata come *progetto di legge*; io parlava dello svolgimento *per la presa in considerazione* di quel progetto; e riteneva che esso facesse corpo da sè, e dovesse venir discusso separatamente dalla legge sulle corporazioni religiose. (*Mormorio a sinistra*)

Io era mosso anche da questa considerazione, che, siccome il progetto Bargoni comprendeva innanzitutto la soppressione della compagnia di Gesù, e che, d'altra parte, il progetto sulla soppressione delle corporazioni religiose che il Ministero intendeva presentare, comprendeva quindi anche quella della compagnia di Gesù, così io trovava un'affinità di rapporti tra la proposta speciale dell'onorevole Bargoni e quella generale del Ministero sulle corporazioni religiose. Ma con questo non ho mai inteso dire e non ho detto, anzi dissi il contrario, che il progetto relativo all'esclusione dei

gesuiti dovesse far parte del progetto sulle corporazioni religiose. È evidente che la natura dei due progetti è totalmente diversa.

Voi verreste, ripeto, con la proposta dell'onorevole Mancini a introdurre in questa legge delle disposizioni che sono di una natura tutt'affatto politica...

Una voce a sinistra. Non l'avete detto voi che questa legge è politica?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, disposizioni eccezionali in somma. Ora a me pare che la presente legge non debba stabilire disposizioni di tal genere. Bensì se ne può fare, volendo, come n'aveva fatto l'onorevole Bargoni, argomento d'un progetto di legge speciale. Vada poi questo progetto agli uffici, e ne sieno quivi ben ponderate tutte le ragioni. (*Rumori a sinistra*)

Altrimenti, vi lascerete condurre dalla passione, e non già dal freddo ragionamento. Provvedimenti di questa fatta, contro individui di qualsiasi specie, corporazioni e società, prima di prenderli, fa d'uopo che sian preceduti da una seria ponderazione. (*Rumori a sinistra*)

Voce a sinistra. E il Piemonte?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Piemonte di queste cose non ne faceva!

Voce a sinistra. Ne faceva delle migliori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Resta dunque ben assodato che io non ho mai dichiarato che la legge Bargoni sull'espulsione dei gesuiti dovesse far parte integrante di quella sulle corporazioni religiose; ma bensì che se la soppressione dei gesuiti si voleva presentare come provvedimento eccezionale, doveva ciò farsi con legge speciale.

Ripeto che ogniquivolta si tratti di togliere o scemare dei diritti ai cittadini, bisogna pensarvi bene (*Rumori*), perchè quando vi sarete messi su questa via... (*Nuovi rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. È impossibile che si continui la discussione in mezzo a questi rumori. In nome della decenza della Camera prego di far silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... verrete ognora più a compromettere, e poi a violare interamente il principio di libertà. Rifletteteci!

L'onorevole Mancini può deporre al banco della Presidenza il suo progetto, perchè sia inviato agli uffici, se ne faccia un esame a fondo, e si venga alla Camera con una relazione, dalla quale risulti che veramente quest'ordine è pericoloso nello stato presente delle cose; che minaccia la sicurezza dello Stato: e allora sarà giustificata pienamente, in faccia al pubblico e in faccia al mondo, la deliberazione che prenderete. (*Rumori*) Se voi la prendete in questo momento, in pochi minuti, *ab irato*... (*Rumori a sinistra*)

Voci a destra. Sì! sì!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... sì, *ab irato*, nessuno vi applaudirà, nè liberali, nè retrivi; l'opinione pubblica, all'interno e all'estero, condannerà questo voto.

Vengo al fatto del 1848. L'onorevole Mancini, sempre colla sua arte sottile per non dir di più (*Oh! oh!*) ha voluto attribuirmi un merito che io non ho, cioè di aver contribuito all'espulsione dei gesuiti nel 1848. (*Rumori a sinistra*)

Mi lascino proseguire. Abbiamo un poco di sofferenza.

L'onorevole Mancini dovrebbe sapere che questa espulsione venne fatta *per decreto reale*, e che io non ho figurato nè direttamente nè indirettamente...

ZANARDELLI. Prima fu votato alla Camera. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Se non cessano i rumori non è possibile che vi possa essere discussione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prendo coraggio dai rumori, sono abituato a queste tempeste parlamentari. Me ne rido.

Se mi si chiede se io ho approvato, quanto a me, questo decreto, dico apertamente che sì. Ma le condizioni sono le stesse? (*Sì! sì! — Rumori a sinistra*)

Pensate alla potenza enorme che aveva il sodalizio gesuitico in Piemonte, ove dominava tutti gli uffici, ove si può dire era il vero sovrano: e ben naturale che al primo risveglio della libertà, quando Carlo Alberto emanò lo Statuto, il primo grido sia stato di liberarsi da coloro che ben a ragione eran tenuti per nemici di libertà...

Voci a sinistra. E ora?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... che avevano continuamente osteggiato con tutti i mezzi le riforme liberali. È ben naturale che un piccolo Stato come quello dovesse per prima cosa liberarsi dall'incubo che gli pesava addosso da tanto tempo. E poi, nei primi movimenti d'una rivoluzione, l'opinione pubblica ha bisogno del suo sfogo; è buona politica accordarlo per evitare altri mali; ma, indipendentemente da ciò, c'era un vero pericolo a conservare i gesuiti in quel momento.

Una prova della saggezza del Piemonte e delle altre parti d'Italia cui fu esteso quel decreto, si è che il medesimo rimase lettera morta. Il sodalizio è stato certamente e per sempre soppresso; ma non ci fu espulsione. I gesuiti hanno potuto ritornare più o meno liberamente, hanno potuto dirigere delle scuole, attendere più o meno alle loro cose. (*Interruzioni a sinistra*) Questi sono fatti.

Voci a sinistra. È un male!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ritornarono come gesuiti, s'intende bene. Per parlar più chiaro, dirò che coloro che erano gesuiti ebbero modo di ritornare in numero più o meno grande, e non si cercò mai di espellerli colla violenza, benchè la legge ne desse il diritto. Ciò prova di qual tempera sia questo popolo italiano; e ciò è tanto più da notare nei primordi del suo risorgimento a libertà, quando era ben naturale ed irrefrenabile un impeto di collera contro coloro che per tanto tempo l'avevan tenuto schiavo ed oppresso, spingendo i Governi a comprimere le libere aspira-

zioni, e a osteggiar le riforme volute dalla civiltà. Ma versiamo ora in simili circostanze, o signori?

Voci a sinistra. In peggiori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Allora, per essere coerenti, dovete estender questa legge a tutta Italia, e non restringerla a Roma (*Interruzioni a sinistra*); dovete richiedere che sia rigorosamente eseguita, e venga impedito il diritto di riunione sotto qualunque forma a tutti coloro che fecero e fanno parte del sodalizio dei gesuiti. Ma io reputo che una legge di tal sorta, in questi momenti, sarebbe tutt'altro che ben accolta dal paese (*Rumori a sinistra*), perchè sarebbe una violenza fuor di luogo, una violenza non imposta dalla necessità delle cose.

Sono ministro dell'interno, o signori, e sono responsabile, finchè sto a questo posto, della sicurezza pubblica. Ebbene, vi assicuro che se vi fosse il menomo pericolo da parte di qualsiasi sodalizio o associazione, non esiterei un momento a prendere tutte quelle risoluzioni che la sicurezza e l'interesse del paese richiedessero. Io non bado nè a rossi nè a neri; non ho mai fatta la corte nè ai primi nè ai secondi: io applico la legge con imparzialità verso tutti; e chiunque la viola trova il braccio dell'autorità politica e della giustizia.

Questi sono i miei principii: ma io ripugno assolutamente da qualunque disposizione violenta contro qualsiasi classe di cittadini, quando non vi è necessità, quando la sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico non la richieggono.

Io credo d'aver consenziente meco l'immensa maggioranza del paese (*Esclamazioni e interruzioni negative a sinistra*); io non reputo che si debba procedere a rigori inutili, e, particolarmente, a violazioni non necessarie di libertà. (*Nuove interruzioni a sinistra*)

BILLIA A. Non ha diritto di calunniare il paese.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non calunnio punto il paese, e non è dall'onorevole Billia che io possa attendermi opposizioni alla proclamazione di questi principii.

È mia convinzione che questo provvedimento, siccome non necessario al dì d'oggi e quindi tanto più odioso, privando un gran numero di cittadini dei loro diritti, sarebbe una violazione della libertà, senza che ve ne sia bisogno, e perciò il paese lo condannerebbe. (*Sì! sì! No! no!*)

Questo è un apprezzamento mio, e io credo d'essere in grado, e d'aver anzi l'obbligo di dichiararlo al Parlamento, specialmente come ministro dell'interno, per quel che riguarda i pericoli che possano temersi da qualsiasi parte. Io dichiaro che al giorno d'oggi non c'è nessun pericolo che giustifichi questo provvedimento; e appena tal pericolo si manifestasse, il Ministero non esiterebbe un momento a prendere tutte le disposizioni che potessero occorrere per preservare da qualunque danno il paese.

Per queste considerazioni io concludo che una proposta di tal natura, introdotta in questa legge, il Ministero non la può accettare. Quando poi sia presentata con apposito progetto di legge, allora essa farà il corso degli altri progetti, e la Camera deciderà.

Terminerò, signori, prendendomi la libertà, qualunque sia il voto della Camera, di fare una raccomandazione, con tutta coscienza, nell'interesse del paese, in quello dei lavori parlamentari, e anche direi, della nostra situazione politica tanto all'interno quanto all'estero: ed è che vogliate portar la massima calma in questa discussione, non cercando in verun modo di rinfocare le passioni, e dar luogo ad agitazioni delle quali...

VOLLARO. È lei che vi dà luogo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... propagate che sieno, difficilmente possono prevedersi tutte le tristi conseguenze.

Io credo che voi vorrete prendere in buona parte questa mia raccomandazione, che, come vedete, non è improntata da spirito di parte, e potrà quindi giovar meglio a tutti, e particolarmente al paese.

Qualunque sia la risoluzione che prenderete su questa questione, qualunque sia il tempo che durerà ancora la discussione di questo progetto di legge, qualunque sieno le questioni che si muoveranno, io prego caldamente a cercare d'evitare discussioni ardenti e appassionate. Io dico questo nell'interesse del paese: del resto, risolvete come vi piace: il Governo naturalmente sa il suo dovere. Quando s'introducano proposte estranee alla legge, e questa venga per tal modo alterata nel suo concetto, da non poter più produrre l'effetto politico che il Governo ne spera, esso, ripeto, sa il suo dovere, e saprà certamente rispettare il voto della Camera. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Accenni il fatto personale.

GUERZONI. L'onorevole Mancini ha ricordato che io sono stato uno dei sottoscrittori alla proposta Bargonì per l'espulsione dei gesuiti, e nel rammentare questo fatto alla Camera l'onorevole Mancini venne quasi a dedurne che io, per avere allora sottoscritta quella proposta, debbo oggi forzatamente e necessariamente votare l'altra che egli ha fatta oggi. (*No! no! a sinistra — Rumori prolungati*)

PRESIDENTE. Lascino parlare. Senza l'ordine, non è più un Parlamento questo.

GUERZONI. Io intendo dimostrare all'onorevole Mancini in brevissime parole che, se egli ha voluto cavare da quella mia proposta questa conseguenza, si è ingannato a partito.

Io aderiva a quella proposta, quando era in discussione la legge sulle guarentigie, la quale non parlava punto di corporazioni religiose, anzi, quando correva per l'aria una voce, la quale diceva che il Ministero, per ragioni politiche che allora noi non conoscevamo, nè sarebbe il caso di indagare, quando si diceva, ri-

peto, che il Ministero intendeva differire ad epoca lontana la presentazione del progetto di legge sulle corporazioni religiose, allora parve a me, e parve ai miei colleghi che sottoscrissero quella proposta...

CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella è iscritta; parlerà al suo turno.

GUERZONI... allora parve a me e a molti miei amici che sottoscrissero quella proposta, che fosse necessario, qualunque fossero le necessità politiche che guidavano la condotta del Ministero nella questione delle corporazioni religiose, si dovesse pur sempre fare una eccezione per quella setta che nel seno della Chiesa è la più pericolosa, che è posta al bando delle nazioni civili, e che imprime alla politica del Vaticano il suo carattere più sinistro.

Questo era il nostro concetto; noi allora abbiamo presentata una proposta completa che poteva essere discussa pacatamente, percorrendo tutti i gradi della procedura parlamentare; e non siamo venuti innanzi presentando all'improvviso, in mezzo alla discussione di un'altra legge di carattere interamente diverso, una proposta. (*Interruzioni a sinistra*)

Voci. Questo non è fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, io non posso lasciarla continuare.

Voci al centro. Parli! parli!

PRESIDENTE. Non è questione di dire *parli! parli!* Io non posso guidare la discussione se ognuno vuol fare a suo modo. Se qualcuno crede fare meglio di me venga a prendere il mio posto che io sono pronto a cederglielo al più presto.

GUERZONI. Il nostro progetto ripeto, e qui, permettetemi di parlare con franchezza... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, se ella desidera parlare si iscriva, ad ogni modo io non la posso lasciar continuare.

GUERZONI. La nostra proposta non era fatta per incagliare una discussione di tanta importanza, nè forse per farla naufragare. (*Interruzioni e frastuono a sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, io non posso più lasciarla continuare, ella non ha il diritto di parlare.

GUERZONI. Debbo dire come voterò e per quale ragione. (*No! no! — Rumori incessanti*)

PRESIDENTE. Se non si fa silenzio, io sospendo la seduta.

Onorevole Guerzoni, ella non può parlare; il suo fatto personale è già esaurito, e non le darebbe diritto di discutere in merito.

GUERZONI. Domandi alla Camera se non sono nel fatto personale.

PRESIDENTE. Se vuole che interroghi la Camera, lo farò subito. (*Conversazioni e rumori*)

Ma come posso io essere armato di tanta forza come mi occorre verso coloro che mi resistono fuori di ragione?

GUERZONI. Ripeto che io credo di essere nel fatto personale...

Voci. No! no! no! (*Rumori a sinistra*)

GUERZONI. Non ho conchiuso ancora sul modo con cui voterò sulla proposta. (*Parlando in mezzo ai rumori*) Non voglio essere giudicato in contraddizione col mio passato, voglio giustificarmi. È il signor presidente che mi impedisce di farlo... (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, incontestabilmente ella non ha diritto di parlare. Io sono avvezzo a queste interpretazioni odiose verso di me, non è la prima volta che mi si lanciano di queste accuse, ma io le respingo altamente da qualunque parte mi vengano. Io faccio il mio dovere qui, quello che mi è imposto dal regolamento, dal posto onorifico che mi avete affidato, e su questo riguardo la mia coscienza è perfettamente tranquilla. Io rispetto tutti, ma fo quello che debbo.

È da un pezzo già che sono avvezzo a fare questa parte ingrata; ma l'obbligo mio, finchè starò qui, saprò compierlo sempre. (*Bravo! Benissimo!*)

L'onorevole Mancini non ha fatto a lei, onorevole Guerzoni, alcuno degli appunti da lei accennati; ripeto quindi che non posso mantenerle la parola fuori del suo fatto personale che ha esaurito.

Onorevole Corte, ella ha la parola. Accenni il suo fatto personale.

CORTE. Io debbo dire che, essendo stato dichiarato dall'onorevole presidente del Consiglio che questa proposta era venuta fuori quasi come un fungo, io amo ricordare che una proposta molto vicina a questa è stata portata in Comitato ed ha avuto una grandissima maggioranza.

PRESIDENTE. È già stato ricordato, onorevole Corte.

CORTE. Per conseguenza, noi che votiamo l'emendamento Mancini, siamo perfettamente logici, e non vogliamo fare una cosa improvvisata.

Non mi lascio poi intenerire da tutto quello che ha detto in ultimo l'onorevole presidente del Consiglio. (*Rumori a destra*)

Pensando all'attuale Ministero, sempre mi ricordo la parola di Michele Montaigne, « che bisogaa soprattutto aver paura di coloro che hanno paura. »

PRESIDENTE. Perdoni, ma questo non ha che fare col fatto personale.

Onorevole Corte, ella non ha diritto di parlare.

Voci a sinistra. Parli! parli! (*Rumori a destra — Interruzioni a sinistra*)

PRESIDENTE. (*Con calore*) Ma se non si obbedisce alla voce del presidente, è impossibile che l'ordine dell'Assemblea possa essere mantenuto. Queste violenze sono indegne di una Camera. (*Bene! Bravo! a destra*) Veggo che l'opera del presidente, paralizzata com'è, diventa inutile!

Se la Camera crede che io sia insufficiente al mio ufficio, me lo dica.

Voci. No! no! no!

PRESIDENTE. Mi prestino attenzione, rispettino gli obblighi che mi sono imposti.

Voci. Ha ragione! ha ragione!

PRESIDENTE. Onorevole Billa, ella ha la parola per un fatto personale. Lo accenni.

BILLIA A. Avverto che da parte mia ho fatto tesoro delle raccomandazioni più che dell'esempio che ne ha dato l'onorevole presidente del Consiglio. Qualunque sia adunque il mio fatto personale, non escirò certo da quei riguardi che alla Camera si debbono, e farò in modo che per cagion mia l'onorevole nostro presidente non abbia a sprecare il suo fiato.

Il mio fatto personale è fondato su ciò che, essendomi io permesso (contro il regolamento, è vero, ma *ex abundantia cordis*) d'interrompere il signor ministro quando affermava che il paese avrebbe visto di mal occhio, anzi avrebbe condannato una legge qual era quella implicita nell'articolo proposto dall'onorevole Mancini; e dalla mia interruzione e dall'aver io affermato il contrario essendone venuto un ripicco, anzi una smentita, mi credo in diritto di parlare, onde non rimanga dubbia la questione insorta, se il paese sia o no gesuita. (Oh! oh! *a destra* — *Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Billa, queste sono cose indegne di lei; il paese non ha bisogno di battesimo. Lasciamo queste definizioni che non sono parlamentari.

BILLIA A. Sì, dalla contraddizione nasce questo dubbio, ad onta che la legge ancora in vigore nelle provincie di Piemonte...

PRESIDENTE. Onorevole Billa, venga al fatto personale. (*Rumori*)

BILLIA A. Nel fatto personale ci sono, anzi mi pare già risolto dal consenso della Camera intera.

Il consenso della Camera lo induco dalla sua meraviglia e dalle proteste insorte quando fu annunziato l'oggetto del mio discorso. È una riprova questa per me che qui dentro non sono state udite le parole pronunziate dal presidente del Consiglio, come lo furono chiaramente le mie, quando le riferii. Le proteste della Camera mi convinsero che essa ritiene unanime essere il paese, nella sua maggioranza, contrario ai gesuiti, ed applaude, approva e desidera una legge quale è quella proposta dall'onorevole Mancini. (*Rumori a destra*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non è possibile di venire ai voti se la Commissione non esprime il suo avviso.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Il relatore deve anzitutto scagionarsi del rimprovero che gli venne mosso dall'onorevole Nicotera, che, cioè, nella sua relazione, non abbia detto una parola intorno alla questione dei gesuiti.

Richiamo alla Camera che nel Comitato la proposta più avanzata è stata quella appunto firmata dall'onorevole Nicotera e dall'onorevole Pissavini, e questa proposta è la seguente:

« Il Comitato, riservando la questione contenuta

all'articolo 2, delibera che si debba sancire la soppressione delle case generalizie e dell'ordine dei gesuiti. »

Ora, siccome il progetto della Commissione sopprime le case generalizie e l'ordine dei gesuiti, così non occorre che il relatore espressamente s'intrattenesse a discutere intorno a codesta deliberazione del Comitato.

Aggiungo che nel seno della Commissione non fu presentata nemmeno dalla minoranza nessuna proposta, e noi abbiamo su questo punto dichiarato che ciascuno di noi si riservava la piena libertà di votare come avrebbe richiesto l'andamento della discussione.

Di più non credo essere in obbligo di dichiarare.

PRESIDENTE. Poichè sono parecchi che hanno chiesto la parola, interpellò la Camera se intende che si debba aprire una discussione su questo argomento. (*Voci a sinistra.* No! no!)

Debbo eseguire il dover mio d'interpellare la Camera.

Coloro che sono d'avviso che si debba aprire una discussione, si alzino.

(*Si procede alla votazione che riesce dubbia.*)

Pare che qualcheduno non abbia ben capito la portata della proposta.

Leggo l'articolo del regolamento. Premetto che le proposte nuove sono pareggiate agli emendamenti, come stabilisce il regolamento stesso, il quale dice così:

« Sopra un emendamento respinto dalla Giunta non può incominciare nessuna discussione se non è chiesta da più di quindici deputati;... » che è quando è appoggiato «...qualora sia così chiesta, l'autore può esporre i motivi del suo emendamento, la Giunta può rispondere; dopo di che il presidente interroga la Camera se vuole che la discussione continui. »

Ecco perchè io interrogo la Camera se vuole che continui la discussione. (*Sta bene!*)

Il voto essendo stato dubbio, si rinoverà la votazione.

Come la Camera ha capito, si tratta ora...

CASARINI. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASARINI. Io debbo confessare che anche dopo la lettura dell'articolo del regolamento non ho un'idea esatta della votazione che si va ad operare.

Quando noi abbiamo, a cagion d'esempio, deliberato che non si discuta sopra la proposta dell'onorevole Mancini, cosa ne viene di conseguenza? Si vota sì o no?

PRESIDENTE. Si vota. (Ah! ah! *a sinistra*) Non ci è dubbio. Io credo che l'articolo del regolamento sia preciso: quando un emendamento è stato appoggiato, lo si svolge; la Commissione ha sempre il diritto di dire se l'accetta o no, ed i motivi per cui non l'accetta; quindi, quando non c'è alcuno che domandi di parlare, o mi dispenso dal chiedere se si vuole che si apra una

discussione; ma quando più oratori chiedono di parlare, prima di dare la parola, bisogna che interroghi la Camera se intenda che la discussione si apra. Ora molti sono gli oratori che hanno chiesto di parlare, e si è per questo che io ho fatta quell'osservazione.

Si ripeterà dunque la votazione.

Coloro che sono d'avviso che debba continuarsi la discussione, sono pregati di alzarsi.

(Fatta prova e controprova, la Camera delibera di continuare la discussione.)

La parola spetta all'onorevole Peruzzi. (*Rumori e conversazioni animate*)

La discussione deve continuare, poichè la Camera l'ha deliberato. Prendano i loro posti.

Onorevole Peruzzi, attenda che sia ristabilito il silenzio. (*I rumori continuano*)

La Camera ritiene che si debba rimandare la discussione a domani?

Voci a sinistra. No! no!

PRESIDENTE. Allora prendano i loro posti.

Onorevole Peruzzi, ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io intendo parlare contro i gesuiti...

PRESIDENTE. Non è a lei che spetta parlare, è all'onorevole Peruzzi.

PERUZZI. Gli applausi coi quali è stato accolto il discorso dell'onorevole Mancini, cui principalmente io mi accingo a rispondere brevi parole, mi fa vedere come in questa discussione sieno vivi i sentimenti di molti fra i nostri colleghi per un motivo per il quale, se io riando, come ha fatto l'onorevole Mancini, la storia del passato, provo pur io sentimenti all'unisono, e non meno vivi di quelli di coloro contro i quali io sono costretto in questo momento a rivolgere le mie argomentazioni.

Questo fatto, e la piccola maggioranza (se i miei occhi non mi hanno ingannato) con la quale la Camera mi ha aperto la bocca (per servirmi di una frase nata nel luogo ove siamo), che gli avversari volevano chiudermi, mi fa vedere, o signori, come in questa discussione, sorta quasi all'improvviso, sia necessaria la parola di un uomo il quale ha fino dall'infanzia quei sentimenti che in altri forse sono nati più tardi, il quale ha succhiato questi sentimenti col latte per essere nato in un paese dove nell'avversare i gesuiti, nel difendersi contro le loro insidie, i governanti cui facevamo opposizione, erano perfettamente d'accordo con tutto il paese; la parola di un uomo il quale, partecipando questi sentimenti, crede, ed in buona e sicura coscienza stima di non essere tratto in errore dalla sua ragione fredda ed impassibile affermando che, se il lasciarsi condurre da questo sentimento in altri tempi è stata virtù, ora sarebbe argomento di gravissimi pericoli, di gravissimi danni. (*Rumori a sinistra*)

Può darsi che io m'inganni, ma ripeto che io credo di non ingannarmi ridicendo che, se andremo dietro ai sentimenti nei quali siamo o credo che siamo concordi,

faremo cosa pericolosa, dannosa e indecorosa pel nostro paese. (*Mormorio*)

Son abituato, signori, a udire interpretare le mie parole in un senso ben diverso da quello nel quale le pronunzio.

Non è la prima volta che mi oppongo a proposte contrarie alla libertà delle associazioni. In altri tempi mi sono udito dai banchi del Parlamento chiamare mazziniano, come oggi forse mi udrò chiamare gesuitante. Se si è sempre il giacobino di qualcheduno, si può essere anche il gesuita di qualche altro.

Ho udite delle interruzioni all'onorevole presidente del Consiglio e le ho immediatamente registrate. Ho udito, per esempio, dire che « i gesuiti non sono cittadini; che bisogna privare del diritto di associazione chi ne ha abusato. »

Che i gesuiti abbiano abusato del diritto di associazione e che abbiano anche il fermo proposito di abusarne nell'avveuire, io ne sono convinto al pari di coloro i quali hanno pronunciate queste parole. Ma, signori, da queste premesse nelle quali siamo concordi dovremo trarne le conseguenze che ne traggono i propugnatori della mozione che io combatto?

Questo è il punto che conviene dibattere e che prego la Camera di lasciarmi svolgere con una libertà che farà onore al nostro Parlamento.

Io ho udito dianzi l'onorevole Nicotera od altri dire che la storia di Sant' Ignazio si fa strada anche in luoghi dove non dovrebbe.

NICOTERA. L'ho detto io, perchè si fa strada anche qua dentro.

PERUZZI. Queste parole che io sento il dovere di pronunciare bruciano più le labbra a me di quello che possano bruciare a lei le orecchie.

NICOTERA. A parole.

PRESIDENTE. Facciano silenzio, e particolarmente non interpretino le parole degli altri in un modo in cui non si devono mai interpretare.

PERUZZI. Se in qualche cosa ho offeso l'onorevole Nicotera lo prego a spiegarsi.

Io intendo di usare della massima libertà nella manifestazione dei miei sentimenti, ed ho pregato la Camera a darmene il permesso che vedo aver già ottenuto.

Ho udito adunque che la teoria di Sant' Ignazio si fa strada anche in luoghi dove non dovrebbe entrare, ed ora l'onorevole Nicotera dice che si fa strada anche qua dentro.

Io non posso supporre che le teorie di Sant' Ignazio, a cui l'onorevole Nicotera ha inteso di alludere, sieno quelle che generalmente si designano col nome di *gesuitismo*, così dinotandosi arti subdole, modi indegni di uomini onesti e civili, imperocchè io credo che l'onorevole Nicotera non vorrebbe mai far simili insinuazioni, nè muovere simili dubbi intorno ai suoi colleghi.

Io devo credere che egli abbia contemplato, parlando

delle teorie di Sant'Ignazio, quelle che sono state il fondamento della famosa compagnia, il motivo della sua potenza, degli odii che ha destato e delle persecuzioni che ha subito.

Ebbene, o signori, per me la teoria che ha dominato nella compagnia di Gesù, quello che intendo quindi per la vera teoria di Sant'Ignazio è l'adoperare la religione a strumento di potestà terrena, ad influenzare gli animi dei cittadini anche in ciò che è estraneo al governo della Chiesa, e di adoperare la potestà civile e la potenza temporale della quale i gesuiti hanno acquistata la disponibilità effettiva per imporre, a chi era riluttante, le credenze che essi volevano sostenere, e ciò per fini generalmente mondani.

Ed ora io credo che il maggior trionfo a cui i gesuiti possano aspirare sia questo, di avere ispirato agli avversari la teoria, che io chiamo teoria di Sant'Ignazio, quella che ho svolto poco fa; e credo che nessun trionfo maggiore avrebbero potuto sperare di quello di vedere un Parlamento italiano farsi, come diceva un considerando della proposta del 1870 stata oggi ripresa, farsi delle leggi civili, che esso ha facoltà di deliberare e di sancire, un istrumento da adoperare per impedire i mali che la compagnia di Gesù, come diceva quel considerando, cagiona alla società ed alla Chiesa.

Infatti, il considerando è così concepito:

« Considerando i mali che cagiona alla società ed alla Chiesa il sodalizio politico-religioso, denominato *Compagnia di Gesù*, ecc. »

Quindi venivano le disposizioni, delle quali ha dato lettura l'onorevole Mancini.

Ora io dico, signori, che noi adotteremmo la teoria di Sant'Ignazio in una delle sue parti sostanziali, se adoperassimo la potestà civile per impedire dei mali, che noi giudichiamo poter essere fatti (giacchè dei mali passati oramai non è più da parlarne; acqua passata non macina più) dalla compagnia di Gesù alla società ed alla Chiesa.

Io mi astengo per un momento di parlare dei mali che la compagnia di Gesù possa fare alla società civile; ne parlerò più tardi; ma quanto a quelli che essa può fare alla Chiesa, io nego assolutamente al Parlamento italiano la competenza di farsene giudice; e dico che se il Parlamento italiano mettesse nel suo libro delle leggi un considerando come questo, rinnegherebbe tutti i suoi antecedenti, mi farebbe temere per l'avvenire della libertà in Italia. (*Segni di approvazione a destra*)

Il Parlamento italiano non deve considerare se questa o quella associazione possa far del bene o del male alla Chiesa, questo giudizio lo deve lasciare alla coscienza di coloro i quali fanno parte di questa associazione, alla coscienza individuale dei cittadini, i quali possono volere o non volere subirne l'influenza.

Io, lo ripeto, credo che se con una legge noi volessimo impedire i mali, di cui alcuni incauti potessero essere vittima col seguire i consigli degli addetti alla

compagnia di Gesù, consigli che insieme coi miei avversari reputo spesso perfidi e pericolosi, noi daremmo il più ambito dei trionfi cui potesse aspirare, alla compagnia di Gesù; imperocchè avremmo dato opera a che le sue teorie sopravvivessero ad essa, e quel che è peggio, sopravvivessero per opera di noi suoi avversari.

Ed aggiungo, o signori, che questo pericolo testè avvertito, se grande sarebbe stato ove ad esso ci fossimo esposti quando stavamo a Torino e a Firenze, sarebbe immenso, incommensurabile stando noi, come oggi stiamo, a Roma.

E, ciò dicendo, io combatto non solamente la proposta dell'onorevole Mancini, ma anche quella dell'onorevole De Donno e quella degli onorevoli Nicotera e Pissavini.

Che avverrebbe, o signori, se l'Italia, perchè signora di Roma, si arrogasse il diritto di farsi giudice di quelle tra le associazioni e le istituzioni ecclesiastiche che possano essere dannose o giovevoli alla società religiosa della Chiesa cattolica? (*Parecchi deputati domandano la parola*)

Spero di avere offeso nessuno, dico soltanto la mia opinione.

NICOTERA. Altro che teoria dei gesuiti!

PRESIDENTE. Non interrompano. Onorevole Peruzzi, continui il suo discorso.

PERUZZI. Non ho intesa l'interruzione dell'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Ho detto: altro che teoria dei gesuiti!

PRESIDENTE. Non è possibile che un Parlamento permetta d'interrompere e apostrofare in questo modo.

PERUZZI. La mia teoria...

Una voce a sinistra. Casuisti!

Altra voce a sinistra. Bisanzio!

PRESIDENTE. Vi è una teoria più singolare ed è che, dopo il richiamo del presidente, si possa interrompere ed apostrofare un'altra volta. (*ilarità*)

PERUZZI. Questa mia teoria che, se ho bene inteso, l'onorevole Nicotera, pronunziando un giudizio che io suppongo esser egli autorizzato a pronunziare, chiama teoria di gesuitismo...

NICOTERA. Altro!...

PERUZZI. Ah! questa teoria da gesuita la spiegherò meglio, perchè qualunque sia il giudizio che l'onorevole Nicotera e altri si compiacciano di pronunziare sopra di me, che pur non credo di ingannarmi, questa teoria io la reputo di grande importanza e tale da dovere essere il fondamento della nostra politica in questa materia.

Sarebbe argomento di gravissimo pericolo per lo avvenire d'Italia se il Governo e il Parlamento italiano, dal fatto di essere padroni del territorio sul quale sorge Roma e dove risiede il centro del cattolicesimo, traessero motivo di farsi giudici delle istituzioni che fossero o venissero reputate pericolose alla società religiosa in generale.

Voci a sinistra. Allo Stato.

PERUZZI. Ci verrò.

PRESIDENTE. Non interrompano.

PERUZZI. La proposta dell'onorevole Mancini riguarda lo Stato; io ho detto che adesso rispondeva alle proposte degli onorevoli De Donno, Nicotera e Pissavini.

Ora io osservo che non bisogna, secondo me, pronunciare mai il più piccolo giudizio intorno all'influenza che questa o quella istituzione della Chiesa universale possa esercitare sopra la società religiosa cattolica al di fuori del territorio italiano, libero, liberissimo rimanendo il giudizio del Parlamento intorno agli effetti che questa o quella istituzione religiosa possa esercitare sulla società civile in Italia; tanto è vero che sono appena quarantotto ore che io univo il mio voto a quello di quasi tutta la Camera, approvando l'articolo primo di questa legge. Ma, quando si tratta di fare una eccezione per l'ordine dei gesuiti, perchè si crede che quest'ordine religioso possa essere dannoso alla Chiesa universale...

Voci a sinistra. No! no! Allo Stato, all'Italia, alla società civile!

PERUZZI. Non confondano le due questioni: se mi parlano dello Stato in Italia, io ho davanti a me la proposta dell'onorevole Mancini; ma quando rispondo alle proposte degli onorevoli De Donno, Nicotera e Pissavini, io non posso considerare lo Stato nostro; bisogna che consideri la Chiesa al di fuori, inquantochè l'articolo di legge che abbiamo votato ieri l'altro, al quale questa proposta farebbe una eccezione, parla di generali di ordini esistenti all'estero. E ciò che io dico è tanto vero che credo non ingannarmi affermando che quella disposizione non sarà applicabile ai generali degli ordini religiosi i quali abbiano case soltanto nel territorio italiano.

Si tratta dunque di ordini religiosi esistenti all'estero. Per questa ragione noi abbiamo sancito quella disposizione nell'articolo 1 alla quale gli onorevoli miei colleghi vorrebbero fare un'eccezione. Dunque se facessimo questa eccezione, non la faremmo nell'interesse dell'Italia, ma nell'interesse della Chiesa al di fuori dell'Italia: noi ci faremmo una specie di Carlomagno, di prefetti di palazzo del Papa, di nuovi gonfalonieri e protettori e difensori della Chiesa.

Questo atto, o signori, mi si perdoni la parola, io lo credo pericolosissimo, poichè noi oggi pronunciando un giudizio intorno al danno dell'ordine dei gesuiti per la Chiesa, noi pronunciamo implicitamente un giudizio circa al vantaggio che gli altri fanno alla Chiesa stessa; quello che è sfavorevole per gli uni, può essere interpretato in senso favorevole agli altri. Io non intendo di pronunciare giudizi nè su gli uni nè su gli altri, non mi curo di giudicare; ogni Sovrano, ogni Stato, ogni Parlamento giudichi a sua posta quali siano le istituzioni,

le associazioni pericolose per il rispettivo Stato; io non me ne curo.

Ma v'è di peggio, questa disposizione sarebbe altresì inefficace. Imperocchè qual differenza vi sarebbe tra il vedere il generale dei gesuiti al Gesù, o non so dove si trovi adesso, giacchè tra le altre cose in vita mia non conobbi gesuiti; qual differenza, dico, vi sarebbe tra il vedere questo generale dei gesuiti al Gesù o in un palazzo magnatizio, od al Vaticano, od in altro edificio pontificio? Sarà forse diminuita di un atomo la sua potenza in Francia, in America, alle Indie, od al Paraguay, giacchè si è parlato anche del Paraguay in questa discussione, dall'aver dimora questo generale o procuratore dei gesuiti al Gesù o in altro luogo? Francamente io non lo credo, e piuttosto inclinerei a credere che la sua potenza, il suo prestigio saranno maggiori, imperocchè avrà quella potenza che le persecuzioni inefficaci e sterili danno sempre a chi le patisce e tolgono sempre a chi le fa o le permette.

Ricordiamoci che gli eccessi dei clericali, gli errori madornali della Corte pontificia, il Sillabo e tanti altri atti che si dicono ispirati dai gesuiti, ed io lo credo, ricordiamocelo, o signori, a chi hanno giovato più, alla causa della Santa Sede o a noi?

Se io guardo all'ordine spirituale, vedo una quantità di scismi che si annunziano e in Svizzera e in Germania e mille agitazioni sorte nel seno stesso della Chiesa; se guardo all'ordine temporale, vedo che questi suggerimenti dei gesuiti cominciarono ad essere accolti dalla Curia romana, quando noi eravamo a Torino ed in seguito noi siamo andati a Parma, a Modena e a Bologna; hanno persistito e noi ci siamo inoltrati in Ancona, in Napoli e in Sicilia, hanno persistito ancora e sono cresciuti, e noi siamo venuti a Roma. (*Segni di approvazione a destra*)

A noi conviene proseguire per la nostra via, perchè come noi abbiamo profittato degli eccessi dei nostri avversari, così essi si sarebbero certamente giovati dei nostri se ne avessimo commessi. La Dio mercè, se ne abbiamo commessi, essi non furono così madornali come i loro; ed ora ne commetteremmo uno enorme, qualora cessassimo dal procedere cauti e temperati in questa difficile e delicata via dello sbarazzare tutto quello che vi era di decrepito nelle varie istituzioni chiesastiche, in quanto vi era d'incompatibile colla esistenza della società civile e con un libero reggimento.

Or bene, o signori, noi siamo andati sempre innanzi progredendo sempre a passi misurati, e, grazie al cielo, non abbiamo mai messo piede in fallo (dico ciò, considerando i fatti all'ingrosso senza parlare dei particolari); ci siamo studiosamente astenuti da quegli eccessi che ha commesso il Governo clericale, e che esso da noi aspettava nel 1860, nel 1861, nel 1866, nel 1870 e 1871, come si vede dai giornali ispirati dai gesuiti; i quali avevano preconizzato misure che sarebbero

state prese da noi, misure eccessive dalle quali noi ci siamo astenuti.

Così, grazie al fatto degli eccessi dei nostri avversari, della temperanza e della misura dei nostri procedimenti, noi siamo sempre andati innanzi, ed essi sono sempre andati indietro fino a che, come potenza temporale, essi sono precipitati nel nulla, e noi siamo venuti ad insediarcì nella nostra capitale, in Roma.

Ora, o signori, come questo ci ha giovato per venire a Roma, così credo che debba giovare per qui rimanere, per consolidarci, per vincere negli ultimi suoi baluardi queste resistenze, per renderle inefficaci, impotenti completamente e per sempre.

Io vi ho dimostrato, o signori, come il fatto di essere noi padroni di Roma renda delicatissima la nostra posizione. Se noi non ci saremo mai indotti a giudicare quelle influenze che la Chiesa ed il Pontificato possono esercitare sulla società religiosa cattolica al di fuori del nostro territorio; se noi potremo dire di non avere mai pronunziato un giudizio, qualunque sia la pressione che ci si volesse fare, noi potremo sempre rispondere; questo non ci riguarda, fate voi; per noi ci sono due Rome; per noi c'è il Vaticano, per noi c'è quella Roma che volontariamente, per nostro spontaneo voto abbiamo riconosciuto meritevole di certi riguardi, di certe garanzie, e vi è poi la Roma capitale d'Italia nei suoi rapporti colle istituzioni nostre interne, nella quale ultima intendiamo di avere quella stessa libertà che a voi riconosciamo nel vostro territorio. Nelle vostre lotte colla prima di queste Rome noi non vogliamo mischiarci; usate voi della vostra libertà per quanto concerne il vostro Stato, come pel nostro ne abbiamo usato noi. Se i gesuiti li reputate pericolosi, fate quello che abbiamo fatto noi; se credete di fare di più, fate di più, ma non crediate di venire a chiedere a noi che, come dice il proverbio, vi leviamo la castagna dal fuoco; le zampine del gatto non vorrei che fossero quelle del Governo italiano: ognuno pensi a sé.

Per queste ragioni, o signori, per la sua inefficacia e per il suo pericolo, e perchè mi pare veramente non degna del Parlamento italiano, io respingo la proposta di fare una eccezione alla misura relativa ai generali votata l'altro giorno; e ciò tanto più dopo che, ridotta come è, mi pare veramente di un'importanza molto limitata, anzi di una importanza nulla per la società civile o religiosa nell'interno del nostro Stato. Che se poi lo scopo fosse maggiore, e spinto al di là delle Alpi e dei mari, non esito a ripetere che sarebbe questa misura oltremodo pericolosa, stabilendo un precedente che io reputerei altamente dannoso al nostro paese.

E, venendo alla proposta dell'onorevole Mancini, come egli ha fatta una storia che ha creduto dover riuscire ingrata a qualche ministro, così io pure la farò questa storia, e la farò chiarissima. L'onorevole presi-

dente del Consiglio ha già detto in parte quello che avrei risposto io, se egli non avesse parlato; aggiungerò che, nel 1848, se io avessi seduto o nel Consiglio della Corona o nel Parlamento subalpino, all'indomani di una rivoluzione, la quale era principalmente intesa a far cessare tutto un andamento di Governo del quale erano principali istigatori i gesuiti, probabilmente io non avrei esitato a dare il mio voto favorevole a quella legge, come lo dette l'onorevole Lanza, come lo dettero altri onorevoli nostri colleghi, i quali oggi, per avventura, non lo darebbero del pari favorevole alla proposta Mancini.

Io ricordo la legge del 1848, ricordo i decreti, coi quali quella legge fu estesa all'Emilia, alle Marche, all'Umbria, a Napoli, alla Sicilia; ricordo le disposizioni molto più antiche, e forse anche più severe che vigevano e vigono in Toscana, fatte nei momenti nei quali quelle disposizioni furono prese, all'indomani di radicali rivolgimenti, quando bisognava lottare contro gli immensi ostacoli che i nuovi Governi incontravano nei loro primi passi. Quelle non erano leggi di soppressione di corporazioni religiose, quelle erano leggi eminentemente politiche, quelle erano leggi di pubblica sicurezza, erano leggi di difesa, necessarie soprattutto in un momento in cui la lotta era tanto ardente, che ancora non se ne poteva presagire il risultato. Questo è stato felice, ma noi da uomini politici dobbiamo metterci nei piedi di coloro che presiedevano in quei momenti ai destini della patria.

Io domando: chi, colla mano sulla coscienza, potrebbe affermare che essi avessero la certezza del trionfo nella lotta che appena avevano intrapresa la vigilia del giorno nel quale promulgarono questa legge per difendersi contro le insidie dei nemici che a ragione reputavano in quel momento i più pericolosi?

E che, o signori? Abbiamo noi forse vissuti inutili questi 25 anni di vita libera del Piemonte e dell'Italia? È stato forse inefficace l'esempio del regno subalpino al progresso d'Italia? È stata forse inefficace e sterile l'azione delle libere istituzioni che da 13 anni imperano nella maggior parte d'Italia? Sono forse inefficaci i mezzi di difesa che abbiamo nella libertà della stampa, libertà della parola, libertà di riunioni, ogni maniera di libertà, l'abolizione di ogni privilegio, tutte quelle libertà, tutti quei mezzi di difesa che la società civile, che i rappresentanti e gli apostoli del progresso hanno adesso e non avevano in altri tempi? E che dunque? Si deve venir a ricalcare le orme del passato e ricalcare le orme stesse state impresse sopra terreni compressi dalla tirannide, dallo straniero, dai gesuiti, e dai residui del Santo Uffizio?

E che, o signori! Si dirà forse che ciò è conforme alla pubblica opinione? Io non nego che oggi quella che si chiama pubblica opinione possa per avventura approvare questa nostra risoluzione; se si ritengono come pubblica opinione quelle manifestazioni di sen-

timenti che si mostrano in un primo momento, quando si annunzia di aver colpito quello che per tutta la nostra vita si è giudicato come un pericolo, come una cosa riprovevole e degna di essere colpita. Ma, se per pubblica opinione vogliamo avere quell'opinione del paese la quale si spinge a considerare freddamente le nostre istituzioni, a fidare nella fedele osservanza delle disposizioni delle leggi, ad aver cara l'inviolabilità delle guarentigie che queste danno ai singoli cittadini, oh! allora, signori, io non esito a credere che la pubblica opinione, piuttosto che l'espulsione di qualche gesuita, preferisca di vedere affermata e mantenuta la libertà ed e garanzia della libertà individuale, anche allorchando il mantenerlo possa per l'avventura essere pericoloso, dannoso ed apparentemente impopolare.

Se gli uomini di Stato dovessero sempre andar dietro a ciò che si chiama popolarità, io credo che i miei contraddittori non mi contraddirebbero quando dicessi che, allorchando, sotto l'ispirazione dei gesuiti, erano imprigionati e fors'anco bruciati coloro i quali si ribellavano contro la subordinazione delle opinioni e della libertà individuale all'impero della prepotenza governativa ecclesiastica, la pubblica opinione era più con chi imprigionava e bruciava che con chi era imprigionato e bruciato! (Benissimo! a destra)

E probabilmente, o signori, molti di noi che qui stiamo, se avessimo vissuto in quell'epoca, avendo avuto la fortuna di avere l'educazione che abbiamo avuta, saremmo stati contro la pubblica opinione e se non fossimo stati imprigionati o abbruciati, saremmo stati per lo meno i vivi ammiratori degli imprigionati e degli abbruciati, e i contraddittori di quelli che pur assecondavano la pubblica opinione.

Ora io non ho che ad appellarmi ai fatti. Quelle disposizioni di legge del 1848, che oggi si vorrebbero (ed in parte soltanto, si noti), si vorrebbero far rientrare nella legislazione italiana, credo che mai ne sieno uscite, perchè la legge sarda del 1848 fu promulgata negli antichi Stati, poi nell'Emilia, poi nelle Marche, poi nell'Umbria, nelle provincie napoletane, e poi fu promulgata in Sicilia, in termini ancor più rigorosi dal generale Garibaldi e quelle leggi, che io sappia, non sono mai state abrogate. Se si parla della Toscana, leggi anche più rigorose, se la memoria non m'inganna, vi furono promulgate sino dalla fine del secolo scorso.

Ora quelle leggi sono state applicate (e credo anche con un certo rigore), appena furono promulgate; lo sono tuttavia? Per quelle leggi si stabiliva una specie di domicilio coatto per tutti i gesuiti italiani, ed i gesuiti non regnicoli dovevano essere espulsi dallo Stato. Non so se queste disposizioni sieno applicate in altre provincie, dopo i primi momenti, come certamente non lo sono in Toscana; ma ho moltissimi motivi per credere di no, perchè ho sempre veduto i gesuiti passeggiare ogni dove, e predicare ora qua, ora

là. A Firenze, dove prima sotto il Governo tirannico non esistevano, molti se ne trovano ora che abbiamo un Governo liberale; ed anche questo dimostra l'inopportunità di una proposta per la quale si vorrebbe rifare una legge esistente e non eseguita. E che cosa ha prodotto l'inesecuzione di questa legge? Ci ha creato grandi pericoli, ha fatto sì che i gesuiti facessero più male a noi di quello che abbiano fatto ai loro amici? Ripeto quello che ho detto dianzi: ho il profondo convincimento che i gesuiti meriterebbero, mi si perdoni l'espressione, che, ora che siamo a Roma, mandassimo ad essi in segno di riconoscenza i capponi.

E ciò anche perchè un altro mio voto si è questo, che i gesuiti continuino a fare quello che hanno fatto in passato: essendo intimamente convinto che come hanno finora giovato a noi per condurre a termine questo magnifico edificio dell'Italia libera ed una, così continueranno ad aiutarci nel sempre più consolidarlo.

Dunque, signori, rispetto alla proposta dell'onorevole Mancini, esaminate se le condizioni d'oggi sieno eguali a quelle nelle quali fu promulgata quella legge in Piemonte ed in altre parti d'Italia.

Rammentate che l'onorevole Mancini propone che si dichiarino sciolte le associazioni dei gesuiti e si impediscano le loro riunioni in un numero non so di quanti. Ma osservo che, quando nel 1848 fu fatta la legge in Piemonte, non ci erano altre leggi di soppressione di corporazioni religiose. Allora tutte le corporazioni religiose, compresi i gesuiti, possedevano ed avevano la personalità giuridica. E che cosa abbiamo fatto noi col votare l'articolo 1 di questa legge se non l'abolizione di tutte le corporazioni? Che bisogno c'è dell'articolo proposto oggi, mentre esistono le leggi promulgate in Piemonte nel 1855 e nel resto d'Italia nel 1866 e 1867, e per Roma deliberammo ieri l'altro?

E mi pare invero che sarebbe omai molto difficile il riconoscere quali sarebbero i gesuiti cui si vorrebbe impedire di riunirsi in due, tre o sei. Evidentemente come associazione riconosciuta non lo potranno, in un convento o in un collegio riconosciuti nemmeno: e se si uniranno come semplici cittadini, vorrete a forza separarli?

E che! Signori, avrete voi canida caccia per conoscere all'odorato i gesuiti (*Harità*) e sciverare i gesuiti dagli altri cittadini italiani? E non ci sarà pericolo che un ministro o un prefetto trovi comodo di violare lo Statuto dicendo a taluno di voi riuniti con questo o quel numero di amici nelle vostre case a vivere pacificamente siete gesuiti e per questo vi intimo di sciogliervi?

Quando si comincia ad entrare in questa strada, non si sa dove si va a finire. Noi crediamo di fare una legge contro i nostri nemici, e non sappiamo se questa legge non sarà rivolta un giorno dai nostri nemici contro di noi. Il miglior modo di danneggiare i nostri nemici è

di adoperare le armi della libertà e non quelle che essi hanno adoperato contro di noi.

Se voi credete che Roma sia nella condizione nella quale si trovava il Piemonte nel 1848, nella quale erano le altre parti d'Italia nel 1859 e 1860, non venite ad innestare all'improvviso una disposizione di questo genere in una legge la quale ha intendimenti alti e diversissimi.

Se mi si dice che i gesuiti costituiscono per noi un pericolo, non lo credo. Se mi si parla delle loro intenzioni, io sono perfettamente d'accordo cogli avversari nel credere che i gesuiti, e credo non siano i soli, hanno le intenzioni e il desiderio di adoperarsi a tutt'uomo con tutti i mezzi leciti ed illeciti per rovinare questo edificio che noi con tanta fatica abbiamo instaurato; ma, se mi si domanda se oggi essi siano in condizione di riuscire, se essi costituiscano un sodalizio così eccezionalmente pericoloso da indurci a mettere nelle mani del Governo delle armi le quali sarebbero un precedente contrario alla fede nelle libere istituzioni, che io voglio ad ogni costo mantenuta, allora, o signori, rispondo (e credo di non ingannarmi) che i gesuiti oggi hanno, come avevano ieri, queste intenzioni a noi ostili ed infeste, ma non sono in condizione di recarle ad atto, mentre forse poteva credersi che lo potessero nel 1848 e nel 1860.

Del resto, o signori, lo ripeto: come difesi la libertà di associazione quando si trattava di radicali, ed era per ciò detto mazziniano, così la difendo oggi quando si tratta di clericali, e sarò chiamato gesuitante. Ove questa proposizione fosse adottata, noi, o signori, non solo mostreremmo di non aver fede nelle nostre istituzioni, non solamente dimostreremmo di attribuire ai gesuiti un'importanza che, secondo me, non hanno, ma ci avvieremmo per una strada la quale, invece di scemare quest'importanza, aumenterebbe la loro potenza, dando ad essi a buon mercato l'aureola della persecuzione, di una persecuzione per parte nostra tanto più riprovevole, tanto meno giustificabile, in quanto che avrebbe il massimo dei vizi di una disposizione legislativa, quello di essere inefficacissima.

Nè ciò basta: in Roma noi ci esporremo ad altri pericoli, ai quali prego la Camera di fare attenzione.

Non intendo riparlare del pericolo di pronunziare giudizi intorno ad istituzioni religiose; intendo solo ricordare, o signori, che voi oggi obblighereste il potere esecutivo a non dare l'alloggio al generale dei gesuiti; che l'obblighereste ad espellere i gesuiti da qualunque luogo posto nel territorio dello Stato ove si trovassero riuniti. Avete voi pensato alle conseguenze possibili di questa disposizione? Avete voi pensato a tutti i luoghi dove i gesuiti, espulsi dai loro conventi, potrebbero rifugiarsi? Avete voi pensato al pericolo che questa legge, se fatta nei termini nei quali vi è dai miei avversari proposta, potrebbe produrre,

mettendola in conflitto con un'altra che è già legge dello Stato?

Signori, con quello che ho detto, io ho inteso di parlare contro le proposte degli onorevoli De Donno, Nicotera e Pissavini, in un modo assoluto. Rispetto alla proposta dell'onorevole Mancini, ritengo essere quella una proposta che ha nulla che fare con questa legge, una proposta la quale non è informata nè dai motivi che hanno informata questa legge, nè dallo spirito col quale questa legge deve essere promulgata e fatta nota al mondo civile. Quella per me non è che una disposizione da Codice penale e da legge di pubblica sicurezza.

Se il Governo crederà che dei pericoli vi siano, se crederà che gli individui, i quali hanno appartenuto all'ordine dei gesuiti (perchè dopo la votazione dell'articolo 1 non sussiste più l'ordine dei gesuiti, nè qualsivoglia altro ordine religioso), se crederà che questi individui siano pericolosi, che per la salvezza della patria occorran rispetto ad essi disposizioni speciali, il Governo venga a proporcele; ed io le esaminerò col l'animo di conciliare, quanto più si possa, il rispetto alla libertà col dovere che credo imprescindibile e superiore ad ogni altro, di tutelare l'indipendenza e la sicurezza dello Stato.

Quindi, o signori, concludo dichiarando che voterò contro la proposta De Donno, come contro quella degli onorevoli Nicotera e Pissavini.

La proposta dell'onorevole Mancini assolutamente non la voterò quale è formulata, ma mi riservo di esaminare lo spirito ed il concetto generale di una proposta di quel genere qualora il Governo mi assicuri essere gli ex-gesuiti pericolosi per la sicurezza dello Stato (*Rumori e risa ironiche a sinistra*), essere necessario scongiurare questo pericolo col prendere delle disposizioni di pubblica sicurezza come se ne presero per motivi consimili in altre occasioni; laonde frattanto sulla proposta Mancini io mi permetto di proporre la *questione pregiudiziale*. (Bravo! Bene! a destra)

PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni ha presentata la seguente proposta:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, rinvia la proposta Mancini all'esame degli uffici e passa all'ordine del giorno. »

Ora la facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Michelini, ma l'ora essendo tarda, scioglio l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei giurati.